Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Scambio d'informazioni su domanda in materia fiscale

La Svolta tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana

Studente/essa
Giulia Rabaglio

Relatore
Samuele Vorpe

Corso di laurea
Economia Aziendale

Indirizzo di approfondimento
Banking & Finance

Progetto
Tesi di Bachelor

Manno, 16 settembre 2015

STUDENTSUPSI

Scambio d'informazioni su domanda in materia fiscale
La Svolta tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana

Autrice: Giulia Rabaglio
Relatore: Samuele Vorpe

Tesi di Bachelor Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento Economia Aziendale,
Sanità e Sociale Manno, settembre 2015

STUDENTSUPSI

"L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro".

"La saggezza dell'uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza"
(Andrew Jackson)

STUDENTSUPSI

Ringraziamenti

Desidero ringraziare il professor Samuele Vorpe, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, e per tutto l'aiuto fornito durante la stesura.

Un sentito ringraziamento a Sacha Cattelan, collaboratore del Centro di competenze tributarie SUPSI, per l'aiuto e la disponibilità dimostrata durante lo svolgimento della tesi.

Desidero inoltre ringraziare il Centro di competenze tributarie SUPSI, per la possibilità di presenziare ai vari Convegni in materia fiscale che hanno avuto luogo nella primavera 2015.

Un ultimo ringraziamento ai miei genitori, che, con il loro incrollabile sostegno morale ed economico, mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo.

STUDENTSUPSI

Abstract

Lo Scambio d'informazioni fiscali negli utlimi hanni ha suscitato sempre maggiore interesse.
La Svizzera, che dapprima si rifiutava apertamente di rilasciare informazioi fiscali, se non hai fini delle Convenzioni stipulate con altri stati, da qualche hanno ha deciso di adattarsi ai cambiamenti e conseguentemente agli Standard comportamentali emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sullo scambio d'informazioni su domanda.
La ricerca si focalizza particolarmente sul protocollo che modifica la Convenzione contro la doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana le quali, dopo diversi decenni, hanno deciso di rettificare i trattati bilaterali.
Verranno di seguito accennate le misure fin ora intraprese dalla Svizzerra per conformarsi allo standard sullo scambio automatico d'informazioni in materia fiscale.
L'analisi è stata condotta tramite ricerca documentale, focalizzandosi sulle misure adottate sul piano giuridico, dapprima riguardanti lo scambio d'informazioni su domanda e a susseguirsi quello automatico. I risultati evidenziano che la firma di un protocollo che va a modificare la Convenzione bilaterale tra Svizzera ed Italia è da accogliere positivamente, in quanto positiva per il mercato finanziario. Per quanto riguarda lo scambio d'informazioni automatico, è questione incerta se l'adesione della Svizzera a questo nuovo standard porterà vantaggi in termini di libero accesso ai mercati finanziari esteri.

STUDENTSUPSI

Indice

RINGRAZIAMENTI IV

ABSTRACT V

INDICE VI

ABBREVIAZIONI VIII

1. INTRODUZIONE 1

1.1 SCOPO E OBIETTIVI 2

1.2 METODOLOGIA 3

2. IL MODELLO DI COMPORTAMENTO SECONDO L'ARTICOLO 26 MODELLO OCSE 4

2.1 L'ARTICOLO 26 4

2.2 SUDDIVISIONE PER PARAGRAFI 4

2.2.1. REQUISITI VOLTI ALLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA STATI CONTRAENTI 5

2.2.2 IL PRINCIPIO DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE 6

2.2.3. LIMITAZIONI ALLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI IN FAVORE DELLO STATO RICHIESTO 6

2.2.4. OBBLIGO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 7

2.2.5. DEROGHE AL SEGRETO BANCARIO 8

2.3 CONCLUSIONI 8

3. ARTICOLO 27 CDI CH-ITA 10

3.1 L'ARTICOLO 27 10

3.2 SUDDIVISIONE PER PARAGRAFI 10

3.2.1 I REQUISITI VOLTI ALLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA SVIZZERA E ITALIA 10

3.2.2 LIMITAZIONI ALLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI 11

4. SCAMBIO D'INFORMAZIONI 12

4.1 LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI AUTOMATICO 12

4.2 SCAMBIO D'INFORMAZIONI SPONTANEO 12

4.3 SCAMBIO D'INFORMAZIONI SU RICHIESTA 13

5. LA POSIZIONE DELLA SVIZZERA NELLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI SU RICHIESTA 14

5.1 DEFINIZIONE 14

5.2 LA POSIZIONE DELLA SVIZZERA 14

5.2.1 AVAMPROGETTO LASSI 16

5.2.2 LA LAAF 16

5.3 LE DIFFERENZE TRA IL MODELLO OCSE E LE CDI CH-ITA 17

5.4 L'INTESA TRA SVIZZERA E ITALIA 19

5.5 IL PROTOCOLLO DI MODIFICA 20

STUDENTSUPSI

5.6 I SOGGETTI DELL'ACCORDO 21
5.6.1 PARTICOLARITÀ DELLA SVIZZERA 22
5.7 LE IMPOSTE CONSIDERATE 22
5.8 IL CONCETTO DI VEROSIMILE RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI 23
5.8.1 GRUPPI DI CONTRIBUENTI 25
5.8.1.1 ESEMPIO CHE AMMETTE LE DOMANDE RAGGRUPPATE. 26
5.8.1.2 ESEMPIO CHE NON AMMETTE LE DOMANDE RAGGRUPPATE 27
5.9 L'USO DELLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI A SCOPI NON FISCALI 28
5.9.1 IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ 28
5.10 L'EFFETTO RETROATTIVO DELLO SCAMBIO D'INFORMAZIONI 29
5.11 IL DIRITTO DI ESSERE SENTITO DELLA PERSONA INTERESSATA 30
5.12 ROADMAP CH-ITA 31
5.13 CONCLUSIONI 33

6. SCAMBIO AUTOMATICO D'INFORMAZIONI, UNO SGUARDO AL FUTURO 34
6.1 PUBBLICAZIONE STANDARD INTERNAZIONALE SAI 34
6.2 DEFINIZIONE DELLE BOZZE 35
6.3 MANDATI DI NEGOZIAZIONE 36
6.4 FIRMA DEL MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT 37
6.5 PROCEDURE DI CONSULTAZIONE 37
6.6 SVIZZERA E UE: PARAFRASI DEL PRIMO ACCORDO SULLO SCAMBIO AUTOMATICO 38
6.7 SVIZZERA E UE: FIRMA E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 39
6.8 PERIODO DI CONSULTAZIONE DEI DUE AVAMPROGETTI 40
6.9 CONCLUSIONI 40

7. CONCLUSIONI 42

BIBLIOGRAFIA 44
TESTI GIURIDICI 48

ALLEGATI 50
ALLEGATO N°1: ARTICOLO 26 MODELLO OCSE IN LINGUA ORIGINALE 50
ALLEGATO N°2: PROTOCOLLO DI MODIFICA TRA SVIZZERA ED ITALIA 51
ALLEGATO N°3: SCHEDA DI TESI 54
ALLEGATO N°4: IMPEGNO DI CONDIVISIONE 62

STUDENTSUPSI

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AfisR	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
CDI	Convenzione contro la doppia imposizione
CDI CH-ITA	Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni
CDI CH-GE	Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni
CF	Consiglio federale
CH	Svizzera
CP	Codice Penale Svizzero
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
G-20	Capi di stato dei 20 Paesi maggiormente industrializzati del mondo e di quelli che hanno economie interessanti ed emergenti
IT	Italia
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAAF	Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale
LASSI	Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio d'informazioni
LIFD	Legge sull'imposta federale diretta
LSAI	Legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale
MCAA	Multilateral Competent Authority Agreement
M-OCSE	Modello OCSE
OAAF	Ordinanza federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico
SAI	Scambio automatico d'informazioni
SNC	Società in nome collettivo
SUPSI	Scuola Universitaria Professionale
TF	Tribunale federale
TIEA	Tax Information Exchange Agreement
VDP	Voluntary Disclosure Programm
UE	Unione Europea
USA	Stati Uniti d'America

STUDENTSUPSI

1. Introduzione

Lo scambio d'informazioni internazionali su domanda si fonda su una normativa presente nelle Convenzioni bilaterali per prevenire la doppia imposizione fiscale (CDI).

La Svizzera ha sempre difeso il diritto di riservatezza dei propri contribuenti, sottraendosi alla volontà delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza del cliente. Infatti, non tutte le Convenzioni concluse con la Svizzera rispecchiano quelle definite da altri paesi che seguono il modello dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE).[1]

Più precisamente si parla dell'articolo 26 Modello OCSE, il cui primo paragrafo prevede che: "*Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali in materia d'imposte di ogni natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o di loro suddivisioni politiche o degli enti locali, nella misura in cui la tassazione di tali leggi non è contraria alla Convenzione. Lo scambio d'informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.".*[2]

Inizialmente la disposizione sopracitata, non venne ripresa dalla confederazione Svizzera. La stessa, infatti, adottava una riserva sull'articolo 26 Modello OCSE, che permetteva il rilascio d'informazioni fiscali per la corretta applicazione della Convenzione come pure in caso di doppia punibilità.

Dopo la crisi economico-finanziaria del 2008, la Svizzera dovette decidere se conformarsi alle normative OCSE sullo scambio d'informazioni su richiesta. In data 13 marzo 2009 la confederazione revocò la riserva sull'articolo 26 modello OCSE.

La modifica della suddetta normativa implicò un cambiamento fondamentale, ovvero; l'obbligo di concedere uno scambio d'informazioni su richiesta, non solo per l'applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione ma anche per il diritto interno dello Stato richiedente. A seguito del ritiro della riserva, la Svizzera rettificò più di dodici CDI con diversi Stati dell'Unione Europea, riuscendo così a inserirsi nelle White-list dell'OCSE.[3]

Si trattava quindi di uno scambio d'informazioni su domanda, in altre parole; solamente informazioni *"verosimilmente rilevanti"*, escludendo le ricerche generalizzate e/o discriminanti. Questo significava che nessun paese poteva richiedere informazioni in ambito fiscale senza aver prima svolto le indagini interne necessarie all'appello.

L'Italia non fece parte dei paesi con i quali la Svizzera rinegoziò i trattati bilaterali.

[1] PEDROLI A., 2005, p. 136
[2] OECD, Modello di Convenzione OCSE, stato 2014, traduzione articolo 26 paragrafo 1
[3] GARBARINO C., 2011, p. 48

STUDENTSUPSI

Il primo gennaio 2015 entra in vigore il *"Voluntary Disclosure Program"* (VDP) che prevede sanzioni maggiorate verso coloro che percepiscono redditi, all'interno degli Stati che non consentono un adeguato scambio d'informazioni, senza dichiararli al loro Stato di appartenenza.[4]
Pertanto, dall'entrata in vigore della norma, gli Stati non conformi al Modello standard OCSE, secondo l'Art. 5-quinquies comma 7 Legge n.186/2014[5], sono tenuti a firmare un accordo che consente un adeguato scambio d'informazioni su richiesta ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE, con effetto retroattivo alla data in cui è stato firmato il protocollo di modifica.
La Svizzera si vede così indotta a rinegoziare i trattati bilaterali con l'Italia, attuando così un protocollo che plasmerà l'articolo 27 CDI CH-ITA concernente l'assistenza amministrativa in materia fiscale.
Tale protocollo prevede uno scambio d'informazioni su domanda, ma non ancora spontaneo o automatico, riguardante i soggetti residenti e non di uno Stato contraente.
Al fine di comprendere le differenze fiscali tra gli accordi rinegoziati, verrà dapprima analizzato il contenuto dell'articolo 26 Modello OCSE, comparandolo in seguito all'articolo 27 CDI CH-IT (prima delle modifiche apportate il 23 febbraio 2015).
Secondariamente l'attenzione verrà focalizzata sull'analisi della nuova legge pattuita tra Svizzera e Italia in merito allo scambio su richiesta d'informazioni fiscali, sottolineandone le varie peculiarità.
Infine si andrà a dare uno sguardo al futuro, ovvero allo scambio automatico d'informazioni, analizzando da ultimo la contropartita all'accesso sul mercato finanziario.

1.1 Scopo e obiettivi

Quale scopo principale del progetto, al fine di potere raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati, si è redatta la seguente domanda di ricerca:
Perché la Svizzera ha siglato un accordo con l'Italia sullo scambio d'informazioni su richiesta? Quali sono le caratteristiche di tale accordo? E cosa avverrà con l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni?
L'obiettivo generale del lavoro consiste nell'evidenziare l'aspetto chiave cha ha portato la Svizzera a siglare l'accordo sullo scambio d'informazioni su richiesta con l'Italia. In merito ad esso sarà interessante valutare tutti gli aspetti tecnici della nuova legge. La ricerca verrà conclusa parlando dello scambio automatico d'informazioni le cui procedure di attuazione sono già state avviate.
Al fine di raggiungere l'obiettivo generale e di rispondere alla domanda di ricerca ci si basa sui seguenti obiettivi specifici che riguardano l'intera tematica:

- dare una chiara definizione e spiegazione dell'Art. 26 Modello OCSE;
- dare una chiara definizione e spiegazione dell'Art. 27 CDI CH-ITA;
- spiegare cos'è avvenuto il 23 febbraio 2015;

[4] VORPE S., Convegno marzo 2015.
[5] Legge Italiana in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché, per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

STUDENTSUPSI

- spiegare quali sono le caratteristiche dell'accordo tra Svizzera e Italia;
- definire le misure in atto per applicare lo scambio automatico d'informazioni.

1.2 Metodologia

La ricerca si basa su un metodo prevalentemente qualitativo[6], poiché si tratta di analizzare in modo approfondito un fenomeno di attualità. Per quanto riguarda il design del progetto, il modello che più si applica alla ricerca, è il *case study design*[7], dal momento che viene effettuata un'analisi, di breve periodo, dettagliata e circoscritta di una situazione attuale.

Come ausilio per dare una risposta agli obiettivi sopracitati non sono stati utilizzati particolari strumenti di ricerca quali questionari, interviste, focus group, etc.

La ricerca si basa maggiormente su un'analisi della letteratura presente in materia, quale; testi bibliografici, fonti elettroniche come anche testi giuridici.

All'analisi letteraria si affiancano anche diversi Convegni, di competenza del Centro tributario SUPSI. Durante questi incontri sono stati discusse le tematiche inerenti i nuovi accordi tra Svizzera e Italia, come anche le procedure volte ad attuare lo scambio automatico d'informazioni. I Convegni hanno permesso di reperire ulteriore materiale volto allo svolgimento della ricerca, come anche la possibilità di avere chiarimenti su talune e altre questioni legate alla materia.

La struttura dell'elaborato è suddivisa in tre sezioni principali:

- una prima parte dove vengono descritti e spiegati gli articoli di legge su cui si basa la ricerca (due capitoli);
- una seconda parte di analisi della situazione attuale (un capitolo principale);
- infine una valutazione sulle misure future che verranno intraprese (un capitolo).

Da ultimo verranno esposte le conclusioni tratte inmerito alla ricerca svolta.

[6] Metodo concentrato sulla comprensione di un fenomeno implicato in un contesto ritenuto importante. Si tratta di un indagine approfondita di un determinato caso che non implica l'ausilio di formule, modelli matematici e/o statistiche.

[7] Metodo di ricerca che implica l'analisi dettagliata di un singolo caso.

STUDENTSUPSI

2. Il modello di comportamento secondo l'articolo 26 Modello OCSE

Il presente capitolo si prefissa l'obiettivo di analizzare il modello di Convenzione fiscale OCSE sul reddito ed il patrimonio, entrando in dettaglio dell'articolo 26 concernente lo scambio d'informazioni fiscali.

Lo scambio d'informazioni si basa su trattati bilaterali, per prevenire le doppie imposizioni, stipulati da due Stati contraenti (nel caso in oggetto; Svizzera e Italia). Questi trattati sono basati su un modello standardizzato, ovvero l'articolo 26 del Modello OCSE.

Il presente articolo rappresenta lo standard in materia di assistenza amministrativa. Al fine di comprendere al meglio le disposizioni presenti in questo modello, si può fare riferimento al Tax Information Exchange Agreement (TIEA), che ha lo scopo di promuovere la collaborazione internazionale in materia fiscale attraverso lo scambio d'informazioni.[8] Oltre al TIEA, si può fare capo alla Legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF) che disciplina lo scambio d'informazioni.

2.1 L'articolo 26

Il Modello OCSE è composto da 31 articoli di legge, a loro volta suddivisi in sette sezioni. L'articolo 26 del Modello rientra nel sesto capitolo, dove vengono elencate le disposizioni speciali per gli articoli da 24 a 29[9]. La legge sullo scambio d'informazioni venne attuata per la prima volta nel 1963, con lo scopo di regolamentare l'assistenza amministrativa tra due Stati.

Questa disposizione ammette lo scambio d'informazioni su domanda, in particolare modo su casi singoli e motivati. In tale modello vige il principio della sussidiarietà, ovvero, prima di procedere alla richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente deve utilizzare tutte le fonti d'informazione disponibili e giustificate dalla propria procedura fiscale. Dal 18 luglio 2012, questo principio si estende anche ai gruppi di contribuenti.

2.2 Suddivisione per paragrafi

L'articolo di legge, analizzato nel presente capitolo, viene suddiviso in cinque paragrafi:

[8] OECD, Scopo TIEA

[9] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articoli che rientrano nella sesta sezione dedicata alle disposizioni speciali:
Art. 24 Modello OCSE : Non discriminazione
Art. 25 Modello OCSE : Procedura amichevole
Art. 26 Modello OCSE : Scambio d'informazioni
Art. 27 Modello OCSE : Assistenza nella riscossione delle imposte
Art. 28 Modello OCSE : Membri delle missioni diplomatiche degli uffici consolari
Art. 29 Modello OCSE : Estensione territoriale
Nel corso del presente documento scientifico verrà trattato unicamente l'articolo 26 riguardante lo scambio d'informazioni.

STUDENTSUPSI

- i requisiti volti allo scambio d'informazioni tra Stati contraenti;
- il principio di riservatezza delle informazioni ricevute da parte dello Stato richiedente;
- limitazioni allo scambio d'informazioni in favore dello Stato richiesto;
- obbligo di fornire le informazioni richieste;
- deroghe al segreto bancario.

2.2.1. Requisiti volti allo scambio d'informazioni tra Stati contraenti

Stando al primo capoverso dell'Art. 26 Modello OCSE[10], le informazioni scambiate devono rispettare il principio di *"verosimile rilevanza"*. In altre parole, le informazioni trasmesse tra gli Stati contraenti hanno l'obbligo di essere pertinenti e indispensabili, al fine di chiarire la situazione fiscale del contribuente.[11]

Le informazioni trasmesse dallo Stato rogato allo Stato rogante, possono essere suddivise in:

- *"Piccola assistenza"*: ha lo scopo di fare rispettare le normative presenti nella Convenzione tra i due Stati, ovvero evita la doppia imposizione fiscale del contribuente.
- *"Grande assistenza"*: si pone come obiettivo il rispetto della legge interna. I dati che vengono trasmessi da uno Stato all'altro, non servono a rispettare le normative presenti nella Convenzione ma, sono volti al rispetto della legislazione interna dello Stato rogante.

L'articolo specifica inoltre che lo scambio d'informazioni non viene limitato all'Art.1[12] e all'Art.2[13] della Convenzione. L'Art. 2 tratta le imposte che vengono considerate per evitare la doppia imposizione fiscale. In ambito di scambio d'informazioni, fino al 2000 erano limitate all'Art. 2 dei trattati. Di seguito, l'assistenza amministrativa si estende alle imposte di *"ogni natura e denominazione"* ovvero, tutte le imposte dirette ed indirette come anche imposte di successione, donazione, IVA, tasse di bollo, etc.[14] Tuttavia queste informazioni possono essere trasmesse

---

[10] OECD, Modello di Convenzione OCSE, 2014, articolo 26 capoverso 1:

[1]*"Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali in materia di imposte di ogni natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o di loro suddivisioni politiche o degli enti locali, nella misura in cui la tassazione di tali leggi non è contraria alla Convenzione. Lo scambio d'informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2."*

[11] PEDROLI A., 2005, p. 148

[12]OECD, Modello di Convenzione OCSE, 2014, articolo 1: Soggetti

"La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti".

[13]OECD, Modello di Convenzione OCSE, 2014, articolo 2: Imposte considerate

[1]*"La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento."*

[2]*"Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori."*

[3]*"Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:*

a) (nello Stato A):…….

b) (nello Stato B):……."

[4]*"La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali."*

[14] VORPE S., Convegno marzo 2015

STUDENTSUPSI

unicamente se la legge interna dello Stato richiesto non sia contraria alla Convenzione. In aggiunta un importanza indicativa viene riposta nell'Art.1. La norma limita l'imposizione a coloro che risiedono in uno o entrambi gli Stati contraenti, tuttavia l'articolo 26 amplia il campo di applicazione anche a coloro che risiedono all'estero ma detengono relazioni finanziarie all'interno di uno dei due Stati contraenti.[15]

2.2.2 Il principio di riservatezza delle informazioni ricevute da parte dello Stato richiedente

Il secondo capoverso dell'Art. 26 Modello OCSE[16], tratta la confidenzialità delle informazioni scambiate. Ciò significa che le persone autorizzate ad accedere e visualizzare le informazioni hanno l'obbligo di mantenere il segreto professionale sui dati raccolti. La suddetta segretezza deve essere rispettata in egual misura per le notifiche ottenute in base al diritto interno dello Stato richiedente. Le autorità competenti, le quali sono in possesso delle informazioni personali soggetto al principio di segretezza, potranno usufruirne unicamente nel corso delle udienze pubbliche in tribunale, oppure nei giudizi.[17] In secondo luogo le informazioni raccolte non possono venir trasmesse a Stati terzi se questo non è esplicitamente stabilito dalla Convenzione bilaterale tra i due Stati.[18]

Viene inoltre introdotto il principio di riservatezza, il cui requisito fondamentale consiste in un collegamento tra le informazioni richieste e l'utilizzo legato a esse. In altre parole, lo Stato richiedente deve dimostrare che le informazioni ricevute sono coerenti con il motivo per il quale sono state scambiate. Il trattamento dei dati scambiati deve sempre rimanere confidenziale, entro i termini stabiliti nella Convenzione tra i due Stati contraenti. Se quest'obbligo di riservatezza dovesse venire violato, lo Stato rogato ha il diritto di sospendere lo scambio d'informazioni fino a che lo Stato rogante non fornisce una garanzia di pertinenza fiscale.[19]

2.2.3. Limitazioni allo scambio d'informazioni in favore dello Stato richiesto

Lo scambio d'informazioni secondo il modello standard viene ritenuto obbligatorio nei confronti dello Stato richiesto. Tuttavia vi sono deroghe a tale obbligo, dove lo Stato può rifiutare la trasmissione delle indicazioni richieste. Pertanto, oltre ai limiti di carattere generale, indicati nel paragrafo uno e due, il terzo capoverso dell'Art. 26 Modello OCSE[20] esplicita una serie di ulteriori condizioni.[21] Stando al sudetto articolo, lo scambio d'informazioni sottostà a tre requisiti:

---

[15] PEDROLI A., 2005, pp. 137-140

[16] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 26 capoverso 2:

[2]*"Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nel paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, ovvero delle persone o autorità incaricate del controllo delle succitate attività. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi"*

[17] GARBARINO C., 2011, pp. 33-34

[18] POLLONI F., 2005, p. 130

[19] GARUFI e GARBARINO, 2013, pp. 22-23

[20] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 26 capoverso 3:

STUDENTSUPSI

- la disponibilità delle informazioni nell'ambito dello Stato assistente;
- la reciprocità;
- l'osservanza del divieto di violare il segreto.

Disponibilità delle informazioni richieste

Uno Stato non può essere obbligato a adottare provvedimenti amministrativi se non sono presenti nella propria legislazione interna e nella propria prassi amministrativa, o in quella dello Stato contraente *(lettera a)*.

La Reciprocità

Uno Stato non è tenuto a trasmettere informazioni, se secondo la propria legislazione interna o prassi amministrativa, le stesse non potrebbero essere ottenute.

Il principio di reciprocità si pone l'obiettivo di impedire un incremento del potere di accertamento all'interno degli Stati *(lettera b).* [22]

Osservanza del divieto di violare il segreto e il limite dell'ordine pubblico

Disciplina gli Stati affinché non possano essere obbligati a fornire informazioni riservate. Queste informazioni possono riguardare segreti commerciali, industriali o professionali *(lettera c)*.[23]

2.2.4. Obbligo di fornire le informazioni richieste

Il capoverso quattro dell'Art. 26 Modello OCSE[24] costituisce un obbligo per lo Stato rogato riguardante la raccolta d'informazioni e la trasmissione allo Stato rogante. Pertanto, anche nella misura in cui esse non siano fonte di interesse per l'applicazione della propria legislazione interna, le informazioni richieste dovranno essere recuperate attraverso le proprie vie legislative e trasmesse allo Stato richiedente. La disposizione risulta essere valida se lo Stato richiesto non ha la possibilità di invocare le disposizioni del capoverso tre o sostenere che le informazioni trasmesse presentino un interesse unicamente per la propria legislazione interna.[25]

---

[3] *"In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:*

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa ovvero di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico."

[21] GARBARINO C., 2011, p. 33

[22] GARBARINO C., 2011, pp. 34-37

[23] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 21

[24] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 26 capoverso 4:

[4] *"l'altro Stato contraente può usare la sua raccolta d'informazioni come misura per ottenere le informazioni richieste, anche se detto altro Stato non necessita di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 3, ma in nessun caso tali limitazioni possono essere interpretata al fine di consentire a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse per tali informazioni."*

[25] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, pp. 21-22

STUDENTSUPSI

2.2.5. Deroghe al segreto bancario

Il capoverso cinque dell'Art. 26 Modello OCSE[26] prevale sul capoverso tre nella misura in cui uno Stato si rifiuti di fornire informazioni fiscali in quanto detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario, come anche per informazioni che si riferiscono direttamente a un diritto di proprietà di una persona.

Tuttavia il paragrafo cinque non impedisce a uno Stato di ricorrere alle disposizioni indicate al capoverso tre. Il rifiuto presentato dallo Stato richiesto deve essere motivato, indipendentemente dallo statuto degli enti finanziari sopracitati.[27]

2.3 Conclusioni

Il modello OCSE più recente, concernente l'articolo 26, risale al 18 luglio 2012, dove le modifiche apportate riguardano principalmente la trasparenza delle transazioni e lo scambio delle informazioni in materia fiscale.[28]

Come precedentemente analizzato, l'articolo 26 si suddivide in cinque paragrafi di cui il primo emana le disposizioni centrali attorno al quale si basa lo scambio d'informazioni su richiesta.

La prima versione venne emanata nel 1963, dove era previsto uno scambio d'informazioni riguardante quei dati necessari alla giusta applicazione delle imposte previste nella Convenzione. La prima modifica avvenne nel 1977, dove l'assistenza amministrativa non era più limitata ai domiciliati negli Stati contraenti, ma riguardava anche i contribuenti residenti in Stati terzi alle controparti. Vennero cambiate anche le disposizioni riguardanti le imposte che si estesero anche a quelle non presenti nella Convenzione.[29]

Nel 2004 vi fu un'ulteriore modifica alla Convenzione, ove venne introdotto il concetto di *"verosimile rilevanza"*. Pertanto le informazioni richieste, al fine di applicare correttamente la Convenzione come pure le leggi interne, dovevano essere pertinenti. Quest'azione aveva due scopi fondamentali; come primo si voleva ampliare il campo su cui si possono scambiare le informazione, in secondo luogo vi era lo scopo di impedire le "*fishing expeditions*[30]*".* Le "*fishing expeditions"* consistono in una richiesta d'informazioni non conformi alla situazione fiscale del contribuente. Le modifiche apportate nel 2012 rafforzano il concetto di verosimile rilevanza, ampliando il campo di ricerca d'informazioni, evitando però le ricerche ingiustificate e discriminanti di dati. La nozione di verosimile pertinenza inoltre incorpora un nuovo concetto riguardante i

---

[26] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 26 capoverso 5:

[5]*"In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate per consentire ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona."*

[27] PEDROLI A., 2005, pp. 153-154

[28] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 34

[29] GARUFI e GARBARINO, 2013, pp. 19-21

[30] Fishing expeditions: dalla traduzione letterale *"spedizioni di pesca"*.

Secondo il nuovo commentario OCSE paragrafo 5 deriva che le fishing expeditions sono: *"richieste speculative d'informazioni prive di un nesso apparente con una indagine o un accertamento in corso"*.

STUDENTSUPSI

contribuenti. Infatti dal 2012 oltre alle domande inerenti il singolo contribuente vengono inserite le domande raggruppate ovvero, inerenti i gruppi di contribuenti[31].[32]

Oltre ciò, un ulteriore modifica viene apportata al paragrafo 2 dell'articolo 26. La suddetta modifica da la possibilità alle autorità competenti degli Stati contraenti di utilizzare le informazioni ottenute attraverso la richiesta d'informazioni, per altri scopi oltre a quelli già indicati nel paragrafo 2.

Il tutto viene reso possibile a condizione che:

- la legislazione interna di entrambi gli Stati contraenti permetta tale utilizzo d'informazioni;
- lo Stato richiesto rilasci la propria autorizzazione in merito all'utilizzo delle informazioni. [33]

Attualmente all'incirca un centinaio di Stati, Svizzera compresa, hanno acconsentito ad adottare lo standard OCSE riguardante lo scambio d'informazioni.[34]

[31]Con gruppo di contribuenti vengono intese le domande raggruppate. Secondo l'articolo 3c della LAAF le domande raggruppate sono definite come : *"una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo tesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise"*.

[32] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 34

[33] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 34

[34] GARUFI e GARBARINO, 2013, pp. 19-21

STUDENTSUPSI

3. Articolo 27 CDI CH-ITA

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare l'articolo 27 presente nella Convezione tra la Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune ed altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-ITA).
Dal 13 marzo 2009 ad oggi la Svizzera ha adeguato 52 CDI[35] allo standard OCSE sullo scambio d'informazioni. Fino al mese di febbraio 2015 la Repubblica Italiana non faceva parte dei paesi con cui la Svizzera ha rinegoziato i trattati bilaterali. Pertanto, verrà analizzato l'articolo di legge riguardante lo scambio d'informazioni tra i due paesi, prima delle modifiche apportate il 23 febbraio 2015 con la firma del protocollo tra Svizzera e Italia.

3.1 L'articolo 27

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera è composto da 31 articoli di legge che disciplinano le questioni fiscali tra i due paesi.
L'articolo 27 CDI CH-ITA venne regolato per la prima volta nel 1976, ed entrò in vigore nel 1979, quale scopo primario la regolamentazione dell'assistenza amministrativa tra Confederazione Svizzera e Repubblica Italiana.
Questa disposizione ammette lo scambio d'informazioni su richiesta limitatamente all'applicazione della Convenzione stessa.[36]

3.2 Suddivisione per paragrafi

Differendo dallo Standard precedentemente analizzato (Art. 26 Modello OCSE), le disposizioni sull'assistenza amministrativa tra Svizzera e Italia si suddividono in due capoversi:

1. i requisiti volti allo scambio d'informazioni tra Svizzera e Italia;
2. limitazioni allo scambio d'informazioni.

3.2.1 I requisiti volti allo scambio d'informazioni tra Svizzera e Italia

Stando al primo capoverso dell'articolo 27 CDI CH-ITA[37], nella prima frase viene evidenziato che, il requisito principale dello scambio d'informazione tra i due paesi, sottostà all'obbligo di applicare la disposizione unicamente per l'adeguata applicazione della Convenzione.

[35] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla licenza della Convenzione.
[36] MAYR S., 2011, p. 462
[37] CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41, articolo 27 capoverso 1 sullo scambio d'informazioni:
[1]*"Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rilevate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente*

STUDENTSUPSI

In altre parole, la Svizzera non è tenuta a concedere nessuna informazione volta alla giusta applicazione del diritto interno italiano.
Nella seconda parte del primo paragrafo, si parla del principio di riservatezza, ove vengono indicati gli organi autorizzati ad accedere alle informazioni.
Infine viene evidenziato il limite generale, che sottostà al segreto bancario, ovvero il diritto della Svizzera di non comunicare quelle informazioni che potrebbero rivelare segreti bancari, commerciali, industriali o professionali.

3.2.2 Limitazioni allo scambio d'informazioni

Il secondo capoverso dell'articolo 27 CDI CH-ITA[38] tratta la riserva che la Svizzera ha adottato nello scambio d'informazioni con l'Italia. Questa riserva permette di preservare alla Svizzera il diritto di rifiutare una richiesta, nel caso in cui essa sia volta a scopi non conformi al rispetto della Convenzione. La disposizione prevede che uno Stato non può essere obbligato a fornire informazioni se esse non sono presenti nella sua legislazione interna, come pure il diritto di non adottare misure amministrative che non si attengono alla regolamentazione interna o alla prassi amministrativa.

Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali."

[38] CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41, articolo 27 capoverso 2 sullo scambio d'informazioni:

[2]*"Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede."*

STUDENTSUPSI

4. Scambio d'informazioni

Il capitolo corrente ha lo scopo di analizzare le modalità attraverso le quali è possibile attuare lo scambio d'informazioni.

In ambito fiscale, le informazioni possono venir scambiate su tre livelli:

- Automatico
- Spontaneo
- Su richiesta

Oltre alle tre forme citate, vi è l'esistenza di ulteriori sistemi[39] a cui uno Stato può attingere per entrare in possesso d'informazioni. Questi metodi si distinguono in:

- controllo simultaneo: ogni Stato controlla internamente uno o più contribuenti di interesse comune per cui può essere previsto uno scambio d'informazioni;
- controllo fiscale all'estero: rappresentati fiscali di uno Stato presenti nello Stato contraente con la possibilità di reperire informazioni.
- scambio d'informazioni relativo a un interno settore: ad esempio il settore farmaceutico. Non si tratta di un analisi su di un singolo o un gruppo di contribuenti.[40]

4.1 Lo scambio d'informazioni automatico

Lo scambio richiede uno specifico accordo tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, in quanto le informazioni vengono trasmesse in modo sistematico tra gli Stati, e possono riguardare una o più categorie di reddito (interessi, dividendi, proventi da vendite e altri ricavi), come anche saldi dei conti, identità del cliente, oppure sulla sostanza.[41]

La trasmissione di detti dati avviene una volta all'anno tra le autorità fiscali competenti dei due Stati contraenti (AFC per la Svizzera).

Lo scambio automatico d'informazioni viene regolato dalla Legge federale sullo Scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale (LSAI) e dal Multilateral Competent Autorithy Agreement (MCAA).

4.2 Scambio d'informazioni spontaneo

Si tratta di una trasmissione d'informazioni rilevate da uno Stato e trasmesse spontaneamente a una controparte, in quanto ritenuto che possano essere di interesse per quest'ultima. Si può

[39] I sistemi elencati non vengono permessi in Svizzera.
[40] PEDROLI A., 2005, pp. 141-142
[41] GENINI S., Convegno maggio 2015.

STUDENTSUPSI

intendere come una comunicazione avvenuta volontariamente tra due controparti. Infatti, non vi è una domanda preliminare da parte dello Stato rogante. [42]

4.3 Scambio d'informazioni su richiesta

Consiste nello scambio d'informazioni su casi singoli e motivati. Vige il principio di sussidiarietà, ovvero prima di procedere alla richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente deve utilizzare tutte le fonti d'informazione disponibili secondo la propria procedura fiscale.[43] Dal 18 luglio 2012, questo principio vale anche per i gruppi di contribuenti.[44]
Lo scambio d'informazioni su domanda ha quale base legale il Modello OCSE, che la Svizzera ha ripreso nel 2009 dopo aver scisso alle riserve mantenute fino ad allora. Oltre alla Svizzera lo standard OCSE è Stato integrato in diverse CDI e accordi sullo scambio d'informazioni a livello fiscale.

Nei capitoli successivi verranno analizzati nel dettaglio lo scambio d'informazioni su richiesta, entrando nel merito del protocollo di modifica firmato in data 23 febbraio 2015 tra Svizzera e Italia. Come anche uno sguardo al futuro sulle trattative in corso per finalizzare e adottare lo scambio automatico d'informazioni.

[42] GENINI S., 2015, p. 397, Scambio automatico
[43] PEDROLI A., 2011, p. 141
[44] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 34

STUDENTSUPSI

5. La posizione della Svizzera nello scambio d'informazioni su richiesta

Il presente capitolo si prefissa l'obiettivo di analizzare la posizione della Svizzera sullo scambio d'informazioni su richiesta con la Repubblica Italiana. Dapprima verrà data una definizione del concetto oggetto di studio. Susseguendo verrà messa a confronto la posizione della Svizzera con il modello standard OCSE.
Da ultimo la ricerca farà particolare riferimento alla situazione Italo-Svizzera prima e dopo la firma del Protocollo che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni.

5.1 Definizione

Lo scambio d'informazioni su richiesta consiste in una collaborazione fra Stati contraenti. L'autorità dello Stato richiedente trasmette la richiesta di dati allo Stato richiesto al fine di verificare la corretta determinazione delle imposte di ogni natura e denominazione, come anche la conformità normativa.[45]
Lo Stato rogato a sua volta può rifiutarsi di trasmettere le informazioni se non sono conformi alla legge, se la motivazione non è pertinente oppure se lo Stato rogante non ha eseguito le corrette ricerche attraverso le proprie fonti d'informazioni.

5.2 La posizione della Svizzera

La Svizzera ha sempre fatto il possibile per tutelare al meglio i suoi contribuenti opponendosi allo scambio d'informazioni. Difatti la Confederazione elvetica ha applicato una riserva sull'articolo 26 del Modello OCSE, limitando lo scambio d'informazioni unicamente a quelle esplicitate nelle Convenzioni stipulate con altri Stati contraenti. Queste Convenzioni hanno l'intento di evitare la doppia imposizione dei contribuenti a livello fiscale.
Pertanto la Svizzera non ha ripreso lo standard OCSE sullo scambio d'informazioni per due motivi:[46]

1. la Confederazione elvetica è disposta a fornire assistenza amministrativa unicamente nella misura in cui le informazioni richieste sono conformi alla Convenzione stipulata con lo Stato contraente. Non rientrano quindi le motivazioni per l'applicazione del diritto interno di uno Stato;
2. la Svizzera si rifiuta di rinunciare al segreto bancario.

Tuttavia nel 2008 esplose la grande crisi economico-finanziaria dove gli Stati necessitavano sempre più di risorse finanziarie al fine di nascondere la propria vulnerabilità in merito ai fenomeni

[45] Convenzione sull'assistenza amministrativa, articolo 5 : Scambio d'informazioni su domanda
[46] PEDROLI A., 2005, pp. 156-157

STUDENTSUPSI

di evasione fiscale[47]. Il caso tra gli Stati Uniti e UBS andò a indebolire il segreto bancario svizzero, nonostante la Confederazione avesse cercato di mantenere le riserve sul rilascio d'informazioni su richiesta. La Svizzera rischiava quindi di venire inserita nelle liste nere dell'OCSE, perché non considerata uno Stato che presentava un comportamento collaborativo in materia fiscale. A causa dei suddetti avvenimenti si arrivò ad un punto di svolta.[48]

Il 13 marzo 2009, il Consiglio federale decise di riprendere lo standard OCSE sull'assistenza amministrativa in materia fiscale.[49] La notizia suscitò preoccupazioni, soprattutto riguardanti il segreto bancario, il quale fu mantenuto per i residenti svizzeri, venne inoltre respinto lo scambio automatico d'informazioni. In questo modo la confederazione elvetica voleva garantire la protezione dei dati da coloro che senza giusta motivazione pretendevano di attingere alle informazioni patrimoniali dei contribuenti.

Il riciclaggio di denaro, in quanto reato penale, ovviamente non poteva essere protetto dal segreto bancario. Pertanto anche il solo dubbio di frode fiscale consentiva al paese richiedente di accedere alle informazioni.[50]

Conseguentemente al fine di applicare le disposizioni dello Standard OCSE, precedentemente analizzato, la Svizzera dovette estendere il proprio campo di applicazione dell'assistenza amministrativa per[51]:

- la corretta applicazione delle CDI;
- truffa fiscale;
- frode fiscale;
- contravvenzione fiscale;
- premettere allo strato contraente di ottenere le informazioni richieste al fine di applicare il proprio diritto interno.

Attualmente la Confederazione elvetica è arrivata ad adeguare 52 CDI al nuovo standard OCSE, di cui 41 attualmente in vigore[52].

La Svizzera concede unicamente lo scambio d'informazioni su richiesta, e non spontaneo o automatico. Per quest'ultimo, sono già in atto i negoziati per un futuro adattamento allo standard internazionale sullo scambio automatico d'informazioni. Pertanto la Svizzera ha comunicato che la prima raccolta di dati avrà luogo nel corso del 2017, così da poter procedere alla prima trasmissione automatica nel 2018.[53]

Al fine di accelerare il processo di adeguamento delle CDI, il consiglio federale ha creato l'avamprogetto sulla Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE

[47] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 32
[48] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla ripresa dello standard OCSE
[49] GARBARINO C., 2011, p. 48
[50] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla ripresa dello standard OCSE
[51] VORPE S., Convegno aprile 2015
[52] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla licenza della Convenzione
[53] VORPE, Convegno maggio 2015

STUDENTSUPSI

sullo scambio d'informazioni (LASSI). Inoltre al fine di regolare lo scambio a livello fiscale tra Stati contraenti nell'anno 2012 fu approvata la Legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF).

5.2.1 Avamprogetto LASSI

L'avamprogetto LASSI prende vita a seguito della decisione del Consiglio federale di adattare tutte le CDI allo standard OCSE (in particolare l'articolo 26 sullo scambio d'informazioni). Lo scopo di questa nuova legge consiste nel velocizzare l'adeguamento delle Convenzioni che attualmente non presentano uno scambio d'informazioni conforme al modello standard. Così facendo la Svizzera si pone l'obiettivo ottenere una buona valutazione del Global Forum nell'ambito dell'attuazione dello scambio d'informazioni su richiesta (escludendo lo scambio automatico e spontaneo).[54]

Il campo di applicazione della LASSI si estende dunque a quelli Stati con cui la Svizzera non ha concluso una CDI conforme all'articolo 26 Modello OCSE[55], come anche gli Stati con cui la Svizzera non ha un adeguato scambio d'informazioni in alcun altro accordo internazionale.

La LASSI si trova in linea con gli standard OCSE ed equivale a una Convenzione contro la doppia imposizione, permettendo dunque uno scambio su domanda per:

- la corretta applicazione delle CDI;
- la corretta applicazione della legislazione interna dello Stato richiedente;

e comprende contribuenti o gruppi di contribuenti che risiedono all'interno dei due Stati o che detengono relazioni finanziarie in uno di essi.

Queste disposizioni sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge o a posteriori della stessa, mentre l'esecuzione dello scambio d'informazioni è regolato dalla LAAF.

L'applicazione unilaterale di questa legge avviene con riserva di reciprocità e sulla tutela della confidenzialità delle informazioni (principio di specialità e confidenzialità).

Infine la LASSI è considerata una legge transitoria, pertanto non sarà più applicata una volta che la Svizzera e lo Stato contraente potranno scambiarsi informazioni su richiesta in base ad una Convenzione standard o un altro accordo internazionale (Convenzione multilaterale).

Bisogna infine ricordare che ad oggi, la LASSI non è ancora stata approvata, pertanto non è ancora una legge in vigore e non vi è conferma che entrerà in vigore in un prossimo futuro.[56]

5.2.2 La LAAF

Ha seguito della decisione presa in data 13 marzo 2009, ove la Svizzera ha rinunciato alla riserva sull'articolo 26 M-OCSE, il consiglio federale ha adottato, il 1° settembre 2010 l'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OAAF).

[54] TOFFOLI C., Seminario dicembre 2014

[55] La LASSI si applica anche a Stati con cui è stata parafrasata o firmata una CDI conforme allo standard, ma che non è ancora entrata in vigore.

[56] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto LASSI, pp. 2-5

STUDENTSUPSI

L'OAAF aveva come scopo la concretizzazione delle normative sullo scambio d'informazioni entrate in vigore dopo il 1° ottobre 2010. Tuttavia la legge fu abolita, e sostituita dalla LAAF.[57]
La LAAF è approvata dalle camere in data 18 settembre 2012 ed entrò in vigore a partire dal 1° febbraio 2013[58]. La legge sull'assistenza amministrativa ha lo scopo di disciplinare l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni e secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio d'informazioni in materia fiscale.
Differendo dal diritto interno Svizzero ovvero la Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) la nuova legge prende in considerazione anche le informazioni detenute da banche o altri istituti finanziari, ciò significa che gli Stati con cui la Svizzera a sottoscritto una legge conforme all'articolo 26 Modello OCSE, potranno accedere ai dati e documenti bancari situati su suolo svizzero.
Tuttavia se gli Stati roganti aspirano ad accedere alle informazioni detenute in Svizzera devono sottostare alle condizioni emanate dall'articolo 6 LAAF[59], inerente le domande di assistenza amministrativa estere.

Si passa ora ad analizzare come la Svizzera ha deciso di adottare il modello appena descritto con la Repubblica Italiana.

5.3 Le differenze tra il Modello OCSE e le CDI CH-ITA

Come si è appena analizzato la Svizzera, dal mese di marzo 2009 ad oggi, ha rinegoziato 52 CDI conformi allo standard OCSE con altri paesi contraenti.[60]

---

[57] SCHLICHTING L., 2015, pp. 20-21

[58] Il tempo trascorso tra il 18 settembre 2012 ed il 1° febbraio 2013, corrisponde al periodo di ricorso alla legge (Referendum)

[59] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 6 riguardante i requisiti necessari ad una richiesta d'informazioni :

[1] *"La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per iscritto in una lingua ufficiale Svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella Convenzione applicabile".*

[2] *"se la Convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla Convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:*

a. *l'identità della persona interessata, fermo restando che l'identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo;*
b. *una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;*
c. *lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;*
d. *i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;*
e. *il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;*
f. *la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;*
g. *la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna."*

[2bis] *"Il consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata"*

[3] *"Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda".*

[60] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla licenza della Convenzione

STUDENTSUPSI

Nonostante l'Italia risulti al secondo posto tra i paesi fornitori della Svizzera e al quarto posto fra i pesi clienti[61], sino al 23 febbraio 2015 presentava ancora un limite a livello di scambio d'informazioni fiscali nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia.

Infatti, dall'articolo 27 CDI CH-ITA si evince che: *"Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione"*. Questo limita lo scambio d'informazioni unicamente alla Convenzione stipulata tra gli Stati, senza estensione al diritto interno degli stessi.[62]

Il Modello standard dell'OCSE invece implica che: *"Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali in materia di imposte di ogni natura e denominazione"*.[63]

Pertanto dal 1979, anno di costituzione del trattato tra Italia e Svizzera, ad oggi la Convenzione tra i due paesi non ha subito alcuna modifica. Tuttavia, dopo il 13 maggio 2009 la Svizzera ha ritrattato le Convenzioni con altri paesi, come ad esempio la Germania, così da rientrare negli standard OCSE.

Infatti, come si può notare, tra Germania e Svizzera l'articolo 27 CDI CH-GE esplicita che: *"Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione nonché per prevenire le evasioni fiscali"*.[64]

Sostanzialmente la differenza maggiore tra il modello standard e le CDI CH-ITA consiste nella riserva allo scambio d'informazioni che la Svizzera ha mantenuto con la Repubblica Italiana. La convezione attuale, ignora gli sviluppi a livello legislativo che si sono manifestati negli anni ma, anche gli interventi in materia fiscali a livello internazionale (OCSE). Questo fatto ha portato un aumento delle misure italiane contro la Svizzera andando a incidere sulle relazioni economiche che intrattengono i due paesi[65].

Il primo gennaio 2015 entra il vigore il programma *"Voluntary Disclosure"*, una legge interna italiana con effetti extraterritoriali. Questo programma emana sanzioni maggiorate ai contribuenti che detengono redditi o averi non dichiarati all'interno di Stati che non dispongono di uno scambio d'informazione adeguato agli standard europei.[66]

Entra così in vigore la Legge n.186/2014, la quale prevede che: *"Gli Stati black list devono firmare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione (ndr. 01.01.2015, Legge n. 186/2014, termine 02.03.2015), accordi che consentano un effettivo scambio d'informazioni ai*

[61] Ripreso da un articolo rilasciato dall'Ambasciata d'Italia situata a Berna, in data 30 luglio 2015 (http://www.ambberna.esteri.it/ambasciata_berna/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/commercio_estero/commercio-estero.html)
[62] CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41, articolo 27 capoverso 1 sullo scambio d'informazioni
[63] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 26 capoverso 1 sullo scambio d'informazioni
[64] CDI CH-GE, RS 0.672.913.62, articolo 27 capoverso 1 sullo scambio d'informazioni
[65] MAYR S., 2011, pp. 462-463
[66] VORPE S., Convegno marzo 2015

STUDENTSUPSI

sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo"[67].

Fu proprio a seguito del *"Voluntary Disclosure program"* che in data 23 febbraio 2015 la Svizzera firma il Protocollo di modifica con l'Italia per rettificare la Convenzione sullo scambio d'informazioni. Pertanto a partire da tale data la Svizzera rinuncia alle sue riserve sull'articolo 27 CDI CH-ITA adattandolo allo standard OCSE.

5.4 L'intesa tra Svizzera e Italia

Il 23 febbraio 2015 la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e il ministro delle finanze italiane Pier Carlo Padoan hanno firmato un Protocollo di modifica[68] che ha lo scopo di rettificare la Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Svizzera ed Italia. [69]

Già in data 19 dicembre 2014, era stata parafrasata un'intesa in materia di cooperazione fiscale tra i due Stati contraenti. L'intesa era successivamente stata raggiunta il 16 gennaio 2015, data in cui venne pattuito che entro la scadenza del VDP (2 marzo 2015), gli Stati dovevano firmare un Protocollo di modifica.[70]

Oltre al Protocollo di modifica, sempre in data 23 febbraio 2015, venne firmata una Roadmap che consiste in un impegno politico su diversi punti delle relazioni bilaterali tra i due Stati in ambito fiscale e finanziario. [71] In breve i punti centrali della Roadmap possono venir indicati come:

- scambio automatico d'informazioni;
- regolarizzazione del passato;
- riduzione della pena;
- imposizione dei frontalieri;
- liste nere italiane;
- accesso ai mercati finanziari;
- ulteriori modifiche alle CDI
- campione d'Italia.

Dopo anni finalmente Svizzera e Italia pongono nuove basi per una collaborazione e relazione economica più costruttiva, eliminando così le controversie maturare in precedenza. Inoltre viene acconsentito di agevolare la regolarizzazione di clienti Italiani all'interno del programma di autodenuncia (VDP).

In data 12 agosto 2015, Il consiglio federale licenzia il messaggio concernente il Protocollo che modifica la Convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia. Questo va a significare

[67] Art. 5-quinquies comma 7 Legge n° 186/2014, Legge Italiana in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonchè per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale
[68] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, vedi allegato n°3
[69] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla firma del protocollo
[70] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sull'intesa fiscale
[71] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla firma del protocollo

STUDENTSUPSI

che a seguito della consultazione, Cantoni e cerchie economiche interessate hanno complessivamente accolto in maniera favorevole la conclusione del protocollo.
Per quanto riguarda le Roadmap, L'attuazione e la concretizzazione sono attualmente in corso. Attualmente si può dire che le questioni di maggior importanza riguardano l'imposizione dei frontalieri e l'accesso al mercato.[72]
Successivamente si andrà a riprendere sia il protocollo di modifica, sia le Roadmap, analizzando nello specifico le peculiarità degli accordi siglati tra i due Stati.

5.5 Il protocollo di modifica

Il protocollo prevede che le informazioni scambiate, dalla data della firma a susseguirsi, riguarderanno sia l'applicazione delle CDI CH-ITA ma anche il diritto interno degli Stati contraenti.
In altre parole l'articolo 1 del protocollo prevede che le informazioni in procinto di essere notificate debbano risultare *"verosimilmente rilevanti"* al fine di:

- applicare le disposizioni della Convenzione;[73]
- amministrare o applicare il diritto interno dello Stato richiedente.[74]

Piccola assistenza
sono considerate quelle informazioni che permettono allo Stato di assicurarsi che un contribuente possa beneficiare dei vantaggi previsti dalla CDI. In particolare in caso di sgravi di imposta alla fonte su determinati elementi di reddito, oppure per la corretta attribuzione del reddito ad uno stabilimento d'impresa oppure per la procedura amichevole.

Grande assistenza
Si tratta d'informazioni che permettono l'applicazione della legislazione interna degli Stati contraenti e delle quali uno Stato ha bisogno per tassare i propri contribuenti. Non è necessario che lo Stato richiedente dimostri l'esistenza di una frode fiscale o di una semplice sottrazione. Allo stesso tempo le informazioni sul transfer pricing[75] sono ugualmente pertinenti. [76]

La verosimile pertinenza delle domande effettuate allo Stato richiesto, vuole evitare quelle ricerche indiscriminate d'informazioni ovvero, vietano le *fishing expeditions*. Tuttavia le disposizioni indicate nell'articolo 2 punto 2 del protocollo non devono limitare o ostacolare un ampio scambio d'informazioni.[77]
La condizione di Verosimile rilevanza può essere soddisfatta a due diverse condizioni:

- identificazione di un singolo contribuente attraverso il nome o altro;

[72] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla licenza della Convenzione.
[73] Piccola assistenza
[74] Grande assistenza
[75] Transfer pricing : prezzo pattuito nell'ambito di una transazione fra parti di una medesima organizzazione o fra diverse entità facenti parte di un gruppo multinazionale (STUCCHI G, 2005, p.175).
[76] GARBARINO C., 2011, pp. 28-29
[77] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo II punto 2

STUDENTSUPSI

- identificazione di una pluralità di contribuenti attraverso il nome o un modello di comportamento.

Infine viene esplicitato che lo scambio d'informazioni automatico e rispettivamente spontaneo sottostanno ad altre disposizioni, in altre parole sono oggetto di un accordo separato tra gli Stati contraenti.[78]

Infine si può concludere esplicitando che dopo la firma del protocollo, il segreto bancario finora mantenuto con l'Italia è Stato smantellato. Soprattutto dopo la ratifica da parte dell'Italia sulla Convenzione sull'assistenza amministrativa, il cui articolo 8 capoverso 2 cita: *"Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la Convenzione applicabile ne prevede la trasmissione"*.[79]

Nel caso oggetto di studio, si analizzerà che dopo la firma del protocollo di modifica, e di conseguenza l'adeguamento al modello standard dell'OCSE, le informazioni sopracitate saranno inserite all'interno della Convenzione.

Al fine di analizzare nel dettaglio le caratteristiche incorporate nel protocollo di modifica, e quindi nel *"nuovo articolo 27 CDI CH-ITA"*, si approfondiranno le peculiarità dell'accordo.

Inizialmente verrà preso in considerazione il primo capoverso del nuovo articolo 27 CDI CH-ITA, analizzato i soggetti, le imposte considerate e dando una chiara spiegazione al concetto di verosimile rilevanza delle informazioni.

Successivamente si andrà ad approfondire l'uso delle informazioni anche per scopi non fiscali, come anche l'effetto retroattivo delle informazioni e il diritto di essere sentito della persona.

Infine si concluderà il capitolo parlando delle Roadmap, anch'esse firmate in data 23 febbraio 2015, che regolano talune questioni legate alle relazioni bilaterali tra gli Stati.

5.6 I soggetti dell'accordo

Le persone considerate nel nuovo articolo 27 CDI CH-ITA[80], vengono indicate nel primo paragrafo, il quale cita che: *"Lo scambio d'informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2"*. Con articoli uno[81] e due[82] si fa riferimento alle CDI CH-ITA.

---

[78] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo II punto 4

[79] Convenzione sull'assistenza amministrativa, articolo 8 capoverso 2

[80] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo I.

[81] CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41, stato 1979, articolo 1 sui soggetti considerati nella Convenzione:
"La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti".

[82] CDI CH-ITA, RS 0.672.945.41, stato 1979, articolo 2 sulle imposte considerate nella Convenzione:

[1] *"La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento."*

[2] *"Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corri- sposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori."*

[3] *"Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:*

a. per quanto concerne l'Italia:
   (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

STUDENTSUPSI

Se viene ripreso il modello OCSE, l'articolo 1 risulta essere il più rilevante, siccome indica che possono venire imposti unicamente i soggetti residenti un uno dei due Stati contraenti.
Tuttavia, alcune Convenzioni in linea con lo standard OCSE, estendono lo scambio d'informazioni anche a chi non risiede in uno dei due Stati ma, detiene al suo interno un legame economico.
Nella sfera dei soggetti rientrano persone (persone fisiche, società e ogni altro ente o associazione di persone) e società (persone giuridiche o qualsiasi ente considerato PG ai fini dell'imposizione).

5.6.1 Particolarità della Svizzera

La legislazione Svizzera prevede che le società di persone vengano imposte sulla quota base dei redditi e della sostanza appartenenti ad ogni socio. Questa fattispecie avviene in quanto le società in nome collettivo (SNC) e le società in accomandita, non vengono considerate un soggetto fiscale distinto (Persona Giuridica). Pertanto la tassazione ha come soggetti i soci, che vengono imposti nel luogo in cui ha sede la società. Nel caso in cui un socio dovesse risiedere all'estero essi saranno imposti in Svizzera presso la sede della società.
Se nella determinazione della sede societaria dovesse sorgere il problema legato alla doppia residenza, si fa capo all'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni[83], al fine di stabilire in quale Stato la società ha la propria sede effettiva.[84]

5.7 Le imposte considerate

Le imposte considerate, si basano anch'esse sul primo paragrafo del nuovo articolo 27 CDI CH-ITA, lo stesso cita che: *"Le autorità si scambiano le informazioni per … l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti"*.[85] Ciò significa che vengono contemplate tutte le imposte dirette e indirette.
Pertanto, oltre alle imposte considerate nell'articolo 2 CDI CH-ITA, rientrano le imposte di successione e donazione, l'IVA, le tasse di bollo, etc.[86]

---

(3) l'imposta locale sui redditi;

b. ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);

c. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali

(1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);

(2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta Svizzera»)."

[4] *"La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali."*

[5] *"La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d'abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse."*

[83] OECD, Modello di Convenzione OCSE, articolo 4 *Residenti*

[84] BOLELLI e CALORIA, 2005, pp. 58-60

[85] CONSILIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo I paragrafo 1.

[86] VORPE S., Convegno marzo 2014

STUDENTSUPSI

5.8 Il concetto di verosimile rilevanza delle informazioni

Il protocollo di modifica, come anche l'articolo 26 Modello OCSE, prevede che unicamente le informazioni *"verosimilmente rilevanti"* possano venir scambiate. Ciò consiste nell'assicurare uno scambio d'informazioni che sia il più ampio possibile, escludendo però la pura ricerca di prove, detta anche *"fishing expedition"*. In altre parole si pone l'obiettivo di escludere quelle domande generali e vaghe che consentono di ottenere informazioni che, nella maggior parte dei casi, non sono necessarie per lo Stato richiedente.[87]

Pertanto la *"verosimile rilevanza"* funge da spartiacque tra il divieto di "*fishing expedition"* e lo scambio d'informazioni il più ampio possibile.

Al fine di rispettare tale concetto, la domanda proveniente dallo Stato richiedente deve rispettare i seguenti requisiti[88]:

- basarsi su uno Stato di fatti concreti;
- delimitare sufficientemente l'oggetto della ricerca;
- identificare i soggetti coinvolti;
- rispondere a uno scopo preciso;
- permettere allo Stato richiesto di pronunciarsi sulla pertinenza della domanda d'informazioni.

La pertinenza delle informazioni richieste ricopre una grande importanza in ambito di assistenza amministrativa, per questo le informazioni domandate devono essere rilevanti per un loro fine e non senza importanza. In altre parole deve esserci una possibilità ragionevole che esse si rivelino coerenti con la domanda posta in appello.

Per contro non può venir rifiutata una domanda per il motivo che la valutazione della verosimile pertinenza delle informazioni sia possibile soltanto dopo l'ottenimento delle stesse.

Nel caso in cui, le circostanze, che hanno portato alla richiesta non sono del tutto chiare, è possibile che venga richiesto uno sforzo comunicativo tra le autorità.[89]

Oltre ciò bisogna ricordare che il concetto di *"Verosimile rilevanza"* viene utilizzato altresì dal TIEA e dalla LAAF.

La verosimile rilevanza può essere soddisfatta nei casi riguardanti il singolo contribuente o gruppi di contribuenti. Qualora non venissero presentati nome e indirizzo del contribuente, lo Stato richiedente deve fornire sufficienti informazioni per permettere l'identificazione della persona.

Il protocollo di modifica prevede una serie d'informazioni[90] che devono venir presentate in modo da ottenere assistenza amministrativa:

[87] PEDROLI A, 2005, p.148
[88] LAAF, RS 672.5, articolo 6
[89] OECD, Commentario articolo 26 M-OCSE, paragrafo 5
[90] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo II punti 1 e 2

STUDENTSUPSI

(1) una dichiarazione che attesta la conformità della domanda al principio di sussidiarietà, ovvero che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti abituali d'informazione previste nella sua procedura fiscale interna prima di inoltrare una richiesta d'informazioni;[91]

(2)i l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

(2)ii il periodo di tempo oggetto della domanda;

(2)iii la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;

(2)iv lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

(2)v se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Rispetto allo standard ripreso dal protocollo, stando all'articolo 5 capoverso 5 TIEA[92] e l'articolo 6 capoverso 2 LAAF[93] all'interno dei punti sopracitati vengono a mancare:

- le ragioni che permettono di presumere che le informazioni richieste siano detenute nello Stato richiesto *(lettera d)*;
- una dichiarazione che la domanda è conforme alle disposizioni legislative e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente *(lettera f)*.

Il concetto di verosimile rilevanza può pertanto venir soddisfatto sia dal singolo contribuente, sia da gruppi di contribuenti.

I requisiti per poter identificare i contribuenti vengono definiti nel paragrafo 5.1 del commentario OCSE all'articolo 26, il quale prevede che lo Stato richiedente debba fornire informazioni sufficienti che permettano l'identificazione della persona soggetto della domanda, anche se nome e indirizzo non vengono esplicitati. Bisogna pertanto ricordare che una richiesta non corrisponde a una ricerca di prove ingiustificata se nome e/o l'indirizzo del contribuente o del detentore d'informazioni non vengono espressi nella richiesta.[94]

---

[91] Attenzione, il principio di sussidiarietà non esiste negli USA.

[92] Articolo 5 TIEA

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the information is sought;

(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative prac tice and that it is in conformity with this Agreement;

(g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

[93] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 6: Domande (per la descrizione si riporta al capitolo 5, sezione 5.2 livello 5.2.2 LAAF)

[94] OECD, Commentario articolo 26 M-OCSE, paragrafo 5.1 *"As is the case under the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters a request for information does not constitute a fishing expedition solely because it does not provide the name or address*

STUDENTSUPSI

Per quanto riguarda il detentore delle informazioni non vi è l'obbligo di includere nella domanda il nome o l'indirizzo infatti, di regola è permesso l'inoltro della domanda a più istituti finanziari. Questi istituti a loro volta dovranno svolgere una ricerca interna che contempla l'identificazione del contribuente attraverso le informazioni ottenute dallo Stato rogante, ed infine trasmettere i dati richiesti, se questi conformi alla Convenzione stipulata con la controparte[95]. Tuttavia il principio non è conforme alla decisione del Tribunale Federale (TF), che sostiene che il nome del detentore delle informazioni dovrebbe quantomeno essere ristretto ad una cerchia definita di soggetti, così da permettere allo Stato richiesto di identificarlo.[96]

Pertanto se lo Stato rogato, attraverso le informazioni ottenute dallo Stato rogante, non riesce ad identificare il detentore d'informazioni, lo Stato richiedente deve fornire tutti gli elementi in suo possesso atti a garantire l'identificazione del soggetto.[97]

5.8.1 Gruppi di contribuenti

Come abbiamo appena visto il commentario all'articolo 26 Modello OCSE permette che le domande possano essere inoltrate sia per il singolo contribuente sia per i gruppi di contribuenti (identificati attraverso il nome o altri mezzi).

Secondo la definizione della LAAF articolo 3, le domande raggruppate consistono in una richiesta d'informazioni su più persone che hanno seguito uno stesso modello di comportamento e che sono identificabili in conformità a precise indicazioni.

Ad esempio[98]: il signor X residente nello Stato A, detiene più conti non dichiarati presso lo Stato B. Lo Stato A, necessitando chiarimenti sulla situazione fiscale di X, sospetta che questi conti possano essere intestati ai famigliari di X. Lo Stato A può quindi richiedere allo Stato B le informazioni riguardanti X e tutti i membri della sua famiglia.

Le richieste presentate dallo Stato richiedente devono essere conformi e con lo scopo di aiutare l'applicazione del proprio diritto interno, ciò restando che vi è sempre l'obbligo di rispettare il principio della verosimile rilevanza, e quindi anche il rispetto dei requisiti del paragrafo 1 dell'articolo 26 Modello OCSE.

Lo Stato richiedente deve quindi fornire allo Stato richiesto una descrizione dettagliata su di un gruppo di contribuenti. Sono da indicare fatti e circostanze che hanno portato alla richiesta, esplicitando la legge a cui possono venire applicati e le regioni in base alle quali ci sia da presupporre che un gruppo di contribuenti, oggetto della domanda, non abbia rispettato la

---

(or both) of the taxpayer under examination or investigation. The same holds true where names are spelt differently or information on names and addresses is presented using a different format. However, in cases in which the requesting State does not provide the name or address (or both) of the taxpayer under examination or investigation, the requesting State must include other information sufficient to identify the taxpayer. Similarly, paragraph 1 does not necessarily require the request to include the name and/or address of the person believed to be in possession of the information. In fact, the question of how specific a request has to be with respect to such person is typically an issue falling within the scope of subparagraphs a) and b) of paragraph 3 of Article 26."

[95] SCHLICTING L., 2015, pp. 21-22

[96] DTF 139 II 404, 7.3.2

[97] VORPE S., Convegno marzo 2015

[98] OECD, Commentario articolo 26 M-OCSE, paragrafo 8 lettera e (esempio)

STUDENTSUPSI

suddetta legge. Anche per le domande riguardanti i gruppi di contribuenti si ritrova il divieto di *"fishing expeditios"*, ovvero una domanda che non delimita il gruppo di contribuenti segnalato secondo specifiche caratteristiche.[99]

Al fine di fare chiarezza su quali dettagli sono necessari per eseguire una domanda raggruppata, si fa capo all'articolo 6 LAAF, la quale, come già analizzato in precedenza, espone i presupposti che una richiesta d'informazioni deve contenere.

Tuttavia l'articolo 6 capoverso 2bis della stessa legge prevede che per le domande raggruppate sia il Consiglio federale a determinare il contenuto che deve essere inserito in una richiesta per un gruppo di contribuenti. Questa norma insieme all'articolo 3c LAAF costituiscono una base valida per un eventuale delega legislativa.

Bisogna infine ricordare, che diversamente dalle domande espresse sui singoli contribuenti, per le domande raggruppate non sono le autorità estere a identificare i contribuenti ma il detentore delle informazioni dello Stato richiesto. In seguito i soggetti saranno informati del procedimento di assistenza amministrativa, concludendo la procedura pubblicando la richiesta in forma anonima sul Foglio Ufficiale[100]. A seguire due esempi di domanda raggruppata secondo lo standard OCSE.

5.8.1.1 Esempio che ammette le domande raggruppate.[101]

Figura N°1: Verosimile rilevanza per gruppi di contribuenti[102]

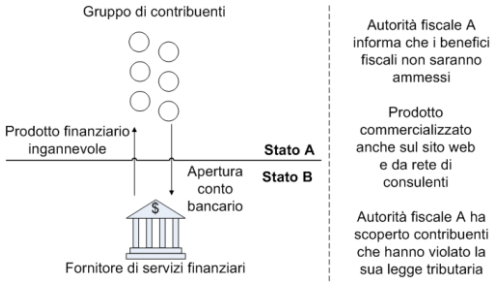

[99] VORPE, MACCHI e MOLO, 2012, pp. 733-735

[100] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 14a sulle informazione in caso di domande raggruppate

[1] *"Su richiesta dell'AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata."*

[2] *"L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera."*

[3] *"Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all'estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera."*

[4] *"Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:*

a. alla ricezione e al contenuto della domanda;

b. all'obbligo di indicare all'AFC il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera, o un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno sede o domicilio all'estero;

c. alla procedura semplificata secondo l'articolo 16; e

d. al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata."

[5] *"Il termine entro il quale indicare l'indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale."*

[6] *"Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l'AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale."*

[101] VORPE, MACCHI e MOLO, 2012, pp. 735-736

[102] Figura N°1, ripresa dalla documentazione ottenuta al Convegno del 24 marzo 2015.

STUDENTSUPSI

Lo Stato A scopre che lo Stato B commercializza prodotti finanziari nello Stato A, con l'inganno che essi possano eliminare l'onere fiscale sui redditi derivanti dal prodotto proveniente dal Fornitore di servizi finanziari.
Lo Stato A informa i suoi beneficiari che non saranno ammessi benefici fiscali sui redditi conseguiti da tale investimento, ma oltre a ciò dovranno essere dichiarati ugualmente nello Stato A.
Lo Stato B continua a commercializzare il prodotto, anche su sito web attraverso una rete di contribuenti. Lo Stato A scopre che diversi suoi contribuenti hanno investito in detto prodotto.
Avendo esaurito tutte le fonti d'informazioni secondo la sua procedura fiscale interna, lo Stato A inoltra alle autorità dello Stato B una richiesta d'informazioni per tutti i residenti che:

a. detengono un conto presso il Fornitore di servizi finanziari;
b. hanno investito nel prodotto finanziario ingannevole.

Oltre ai chiarimenti sopraindicati, lo Stato A dovrà inserire nella domanda chiarimenti sul prodotto finanziario e sull'indagine interna che è stata svolta.
Se lo Stato B, riterrà la domanda raggruppata in linea con le legislazioni interne e conforme agli standard, dovrà fornire allo Stato A, tutte le informazioni richieste.

5.8.1.2 Esempio che non ammette le domande raggruppate[103]

Figura N°2: Fishing expedition per gruppi di contribuenti[104]

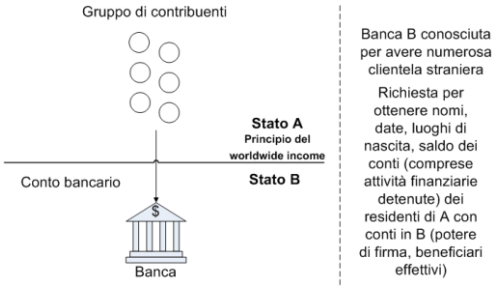

La Banca B, residente nello Stato B, è famosa per intrattenere rapporti finanziari con clientela straniera. Pertanto al fine di avere maggiori informazioni lo Stato A trasmette una richiesta generalizzata sui residenti dello Stato A che detengono un conto presso la Banca B.
Le informazioni richieste riguardano nomi, data di nascita, come anche il saldo dei conti con le rispettive attività finanziarie detenute nei conti oggetto di richiesta. Il tutto è domandato dallo Stato A senza fornire successive informazioni riguardanti l'appello o motivazioni valide. Pertanto non è rispettato il principio della verosimile pertinenza delle informazioni. Lo Stato B può rifiutarsi di fornire le indicazioni richieste.

[103] VORPE, MACCHI e MOLO, 2012, pp. 736-737
[104] Figura N°2, ripresa dalla documentazione ottenuta al Convegno del 24 marzo 2015.

STUDENTSUPSI

5.9 L'uso dello scambio d'informazioni a scopi non fiscali

In passato le informazioni che venivano scambiate tra Stati contraenti potevano venir utilizzate dallo Stato richiedente unicamente a fini fiscali. Con le modifiche apportate negli anni, la norma si è estesa, andando a incorporare richieste d'informazioni, a scopi non fiscali. Si va quindi ad analizzare quali altre domande possono venir inoltrare ad uno Stato contraente e a quali condizioni.

Si fa riferimento al paragrafo due del nuovo articolo 27 delle CDI CH-ITA, il quale viene ripreso nella stessa forma dal paragrafo due dell'articolo 26 Modello OCSE (aggiunto a seguito delle modifiche apportate nel 2012). Si tratta di una deroga al principio di specialità, il cui scopo generale consiste nel preservare il segreto fiscale delle informazioni trasmesse e assicurare la confidenzialità delle informazioni tra i due Stati contraenti.[105]

Lo scopo della modifica apportata nel 2012 consente l'utilizzabilità delle informazioni trasmesse anche per altri scopi non fiscali sottostando alle seguenti condizioni[106]:

- la possibilità di scambiare detti dati è conforme agli ordinamenti dei due Stati contraenti;
- lo Stato richiesto rilascia il proprio consenso.

La norma da quindi il consenso allo Stato rogante di utilizzare le notifiche ottenute dallo Stato rogato, non solo per fini fiscali, ma ad esempio per procedure penali, assicurazioni sociali o altri enti. La procedura è volta a evitare che le informazioni vengano trasmesse una pluralità di volte allo Stato richiedente.[107]

5.9.1 Il principio di specialità

Il principio di specialità presenta quale obiettivo primario la tutela delle informazioni scambiate ai soli fini fisali. Pertanto ne vieta l'utilizzo per altri scopi rispetto a quelli per cui è avvenuta l'assistenza.

Ad esempio la legislazione Svizzera, concede lo scambio d'informazioni ai fini delle disposizioni trattate nelle CDI con gli Stati contraenti.[108]

I parametri dei trattati bilaterali tra gli Stati dell'OCSE che disciplinano la notifica d'informazioni, presentano, per il principio di specialità, due maggiori implicazioni:

- i dati trasmessi sono utilizzabili unicamente ai fini fiscali dalle autorità designate competenti;
- i dati che possono venir trasmessi devono rispettare le eventuali riserve imposte dallo Stato richiedente.

Per lo scambio su richiesta, regolato dal modello OCSE e ripreso nella Convenzione Italo-Svizzera, il capoverso 2 ammette una deroga anche a quelle informazioni a scopi non fiscali a patto che gli Stati siano d'accordo con tale legge.

[105] VORPE S., 2011, p. 220
[106] VALENTE e VINCIGUERRA, 2013, p. 34
[107] VORPE, MACCHI e MOLO, 2012, p. 746
[108] PEDROLI A., 2005, pp. 149-150

STUDENTSUPSI

5.10 L'effetto retroattivo dello scambio d'informazioni

L'effetto retroattivo nello scambio d'informazioni, consiste nel prendere coscienza di quali informazioni possono venir scambiate a seguito della modifica dei trattati bilaterali tra la Svizzera e gli Stati contraenti.

Una richiesta giunta prima dell'adeguamento delle CDI, non può venir soddisfatta basandosi sui nuovi parametri attuati con la firma del nuovo accordo. Pertanto unicamente le richieste inoltrate il giorno stesso (o a susseguirsi) dell'entrata in vigore dei nuovi protocolli, potranno venir soddisfatte a seconda dei nuovi standard. Bisogna inoltre ricordare che fa Stato la data di inoltro della richiesta e non il contenuto della stessa, che a sua volta può riferirsi a eventi passati.[109]

Per quanto riguarda le Domande raggruppate, la situazione è diversa. Infatti dette informazioni possono venir scambiate con una data di retroattività pari al primo febbraio 2013. Qualsiasi richiesta inoltrata prima di tale data verrà considerata vietata ed escludibile ai sensi della LAAF, sotto decisione del parlamento Svizzero.[110]

Per quanto riguarda la recente situazione tra Svizzera e Italia, le condizioni di retroattività delle richieste presentano due eccezioni:

1. La data di applicazione della retroattività ha inizio con la firma del protocollo, ovvero il 23 febbraio 2015. Bisogna però tener conto del fatto che le informazioni richieste verranno trasmesse allo Stato richiedente unicamente dopo la ratifica della Convenzione bilaterale tra gli Stati.
2. Contrasto tra le disposizioni del Protocollo di modifica e la Convenzione sull'assistenza amministrativa. Dal protocollo si evince che: *"le informazioni domandate dallo Stato richiedente devono attenersi a fatti o circostanze avvenuti il giorno della firma del protocollo o dopo tale data"*[111]. In opposizione le disposizioni presenti nella Convenzione sull'assistenza amministrativa[112] prevedono un periodo di retroattività pari a tre anni, prima della ratifica della Convenzione con lo Stato contraente.[113]

   Ad esempio: se la Svizzera ratifica la Convenzione OCSE nel 2016, entrata in vigore il primo gennaio 2017, secondo i parametri LAAF, lo Stato deve concedere una retroattività pari al primo gennaio dell'anno 2014.[114]

La trasmissione di dette informazioni avviene tra gli istituti finanziari svizzeri e l'amministrazione finanziaria italiana; la trasmissione d'informazioni (solo a livello bancario) è stata avviata il 23 febbraio 2015.

---

[109] VORPE S., Convegno marzo 2015
[110] MOLO G., 2014, pp. 667-668
[111] CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo di modifica, articolo III paragrafo 1
[112] Il Decreto federale, concernente l'avamprogetto sull'approvazione e l'attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'articolo 1 capoverso 3, pone le riserve che uno Stato può applicare secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera f della Convenzione sull'assistenza amministrativa.
[113] Convenzione sull'assistenza amministrtiva, articolo 30 capoverso 1 lettera f.
[114] SCHLICHTING L., 2015, pp. 22-23

STUDENTSUPSI

5.11 Il diritto di essere sentito della persona interessata

Con il concetto *"Diritto di essere sentito"* fa riferimento al diritto del contribuente sotto inchiesta di poter ricorrere alla richiesta effettuata in merito alle proprie informazioni personali. Il cliente per cui sopraggiungono domande d'informazioni a livello fiscale e non da uno Stato contraente ha il diritto di essere informato di tali richieste.

Infatti l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o il detentore d'informazioni (a dipendenza dei casi) sono tenuti a informare il contribuente, nel caso in cui uno Stato terzo richieda informazioni sulla situazione personale del cliente.

Ai sensi dell'articolo 14 della LAAF[115], l'AFC deve informare il contribuente come anche tutte le persone legittimate a ricorrere, in merito agli elementi essenziali della domanda ricevuta. Se la persona interessata dovesse risiedere all'estero l'AFC chiede al detentore d'informazioni di domandare al contribuente di designare un rappresentate legittimato a ricevere le informazioni in Svizzera. Se detta persona non dovesse essere raggiungibile, l'AFC dovrà comunicare l'informazione per tramite dell'autorità estera competente o mediante pubblicazione sul foglio ufficiale.

In casi eccezionali, vedi articolo 21a LAAF[116], le persone interessate vengono informate unicamente dopo la trasmissione delle informazioni all'autorità estera competente.

La notifica a posteriori implica che l'autorità estera debba esporre in maniera verosimile che l'informazione preventiva del contribuente potrebbe compromettere lo scopo dell'assistenza amministrativa o lo svolgimento dell'inchiesta.

---

[115] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 14 sulle informazioni riguardanti le persone legittimate a ricorrere

[1] *"L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda."*

[2] *"L'AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'arti- colo 19 capoverso 2."*

[3] *"Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato."*

[4] *"L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso."*

[5] *"Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato."*

[116] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 21a sulla notifica a posteriori

[1] *"In via eccezionale, l'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la trasmissione delle informazioni, qualora l'autorità richiedente renda verosimile che l'informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta."*

[2] *"Se è interposto ricorso contro la decisione, può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità."*

[3] *"L'AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità messe al corrente della domanda in merito al differimento dell'informazione. Queste persone e autorità non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che queste ultime non siano state informate a posteriori."*

[4] *"Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare è punito con la multa sino a 10 000 franchi."*

[5] *"L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio. È applicabile l'articolo 7 capo- verso 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo."*

STUDENTSUPSI

Per quanto riguarda i gruppi di contribuenti, come già visto in precedenza gli stessi devono venir informati subito della richiesta d'informazioni. Pertanto l'articolo 21a LAAF, che prevede la notifica a posteriori, non può venir considerata per le domande raggruppate, ma unicamente per il singolo individuo.[117]

Una volta che l'individuo ha ottenuto notifica della domanda d'informazioni, esso secondo l'articolo 19 LAAF[118] è legittimato a ricorrere. Ovvero protestare sulla trasmissione delle proprie informazioni personali, esponendo le corrette motivazioni. Il ricorso può avere un effetto sospensivo per la notificazione dei dati richiesti.

5.12 Roadmap CH-ITA

Come analizzato in precedenza la Roadmap consiste in un impegno politico tra gli Stati contraenti sui rispettivi punti presenti nei trattati bilaterali, in ambito fiscale e finanziario. Vengono quindi considerate nuove basi finalizzate al rafforzamento della collaborazione tra i paesi. La Roadmap tra Italia e Svizzera è stata firmata anch'essa in data 23 febbraio 2015, insieme al Protocollo che modifica la Convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati contraenti.[119]

Di seguito verranno analizzati i punti principali della Roadmap, secondo la documentazione emessa dal consiglio federale. [120]

Scambio automatico d'informazioni

In futuro Svizzera e Italia andranno ad adottare il nuovo Standard sullo scambio d'informazioni automatico. Le trattative per l'adesione al modello sono già in corso.[121]

Regolarizzazione del passato

Concerne uno scambio d'informazioni su richiesta basato sul Modello standard dell'OCSE, pertanto evitando di trattare le *"fishing expeditions"*. In questo modo i contribuenti Italiani che presentano conti non dichiarati presso un istituzione Svizzera, hanno la possibilità di aderire al VDP. Gli istituti finanziari svizzeri come anche i collaboratori, avranno il diritto di trasmettere informazioni inerenti i singoli contribuenti o gruppi di contribuenti allo Stato contraente.

---

[117] MOLO G., 2014, pp. 671-673

[118] LAAF, RS 672.5, stato 2014, articolo 19 sulla procedura di ricorso

[1] *"Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo con- giuntamente alla decisione finale."*

[2] *"È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA."*

[3] *"Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2–4 PA."*

[4] *"In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti."*

[5] *"Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale."*

[119] CONSIGLIO FEDERALE, Documentazione p. 1

[120] CONSIGLIO FEDERALE, Documentazione, pp. 2-3.

[121] Approfondimento del capitolo successivo

STUDENTSUPSI

Riduzione della pena

I contribuenti che parteciperanno al programma di autodenuncia, collaborando quindi alla regolarizzazione dei propri conti, beneficeranno di una riduzione della pena. Gli istituti finanziari a loro volta non verranno considerati colpevoli ma verrà tenuto conto positivamente della loro collaborazione.

Imposizione dei frontalieri

Dalla firma del nuovo protocollo, l'imposizione dei frontalieri va a modificarsi come segue;

- Svizzera impone al massimo il 70% dell'imposta alla fonte.
- Italia impone regolarmente il residente italiano secondo la propria legge interna.

Liste nere italiane

Una volta che tra Svizzera e Italia avverrà uno scambio d'informazioni, conforme allo standard OCSE, rinegoziato attraverso le CDI, la Svizzera verrà tolta dalle black list italiane, per quello che concerne l'adeguato scambio d'informazioni.

Accesso ai mercati finanziari

Il progetto consiste in una maggiore collaborazione transfrontaliera, e un libero accesso ai mercati finanziari da parte della Svizzera verso l'Italia.

Ulteriori modifiche alle CDI

Verranno effettuate ulteriori modifiche alle CDI CH-ITA per quanto concerne le imposte, riduzione delle aliquote fiscali applicate a dividenti e interessi, come anche una modifica della disposizione contro gli abusi e l'introduzione di una clausola arbitrale.

Campione d'Italia

A corto temine le autorità competenti perseguiranno le discussioni legati ai singoli aspetti sulle imposte indirette. A lungo termine, il dialogo porterà alla ricerca di soluzioni concernenti altre questioni fiscali e non.

Stando alla ricerca, e rimanendo in tema di scambio d'informazioni su richiesta, la Roadmap tra Svizzera e Italia, è la disposizione di riferimento per l'applicazione del VDP[122], e conseguentemente per lo scambio d'informazioni.[123]

Al fine di applicare il VDP, il contribuente italiano deve fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione finanziaria italiana. Gli istituti finanziari sono autorizzati a sottoscrivere con il loro cliente un Waiver[124] per permettere loro di inoltrare direttamente le informazioni relative ai clienti che hanno aderito al VDP, su richiesta delle autorità fiscali italiane.

[122] VDP : Voluntary Disclosure Programm (Autodenuncia Volontaria).
[123] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sull'intesa fiscale
[124] Waiver : Rinuncia (traduzione inglese – italiano).

STUDENTSUPSI

Bisogna ricordare inoltre che durante lo scambio d'informazioni non vi deve essere nessuna violazione del CP (Codice Penale Svizzero) per quanto riguarda l'articolo 271 capoverso 1[125].

Modello di comportamento secondo la Roadmap Italo-Svizzera

Al momento della sottoscrizione del Protocollo di modifica, Svizzera e Italia hanno firmato una Roadmap. La stessa prevede un modello di comportamento per i gruppi di contribuenti sospettati di evasione fiscale. Pertanto la disposizione presente al punto 2.3.2 della Roadmap Italo-Svizzera[126] pone pressione verso i clienti nell'aderire all'autodenuncia italiana.

I contribuenti che alla data della firma presentavano ancora conti presso le istituzioni Svizzeri, sono costretti ad aderire al programma di autodenuncia. Se gli stessi dovessero decidere di chiudere o rispettivamente svuotare i propri conti dopo la firma del protocollo, le informazioni personali potranno venir trasmesse all'autorità fiscale Italiana sulla base del Modello OCSE.[127]

5.13 Conclusioni

In conclusione si può evincere che la firma del Protocollo di modifica e della Roadmap è favorevole per la piazza finanziaria Svizzera. Bisognerebbe quindi accogliere favorevolmente la modifica, come è successo con Cantoni e altre cerchie economiche interessate, in quanto migliora l'immagine Svizzera non solo con l'Italia ma anche con il resto dell'Europa.

[125] CP, RS 311.0, Stat0 2015, articolo 271

[1]"*Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul teritorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici ; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero ; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con un pena detentiva non inferiore a un anno.*"

[126] Roadmap 2.3.2

"A group request based on the pattern of behavior of clients suspected of evading their tax obligations and deciding to close their financial position with the Swiss or Italian financial institutions after the date of the signature of the amending Protocol, or not closing their financial position, but substantially emptying their accounts, can be used, in conformity with the OECD standard , to identify such clients."

[127] SCHLICHTING L., 2015, pp. 21-22

STUDENTSUPSI

6. Scambio automatico d'informazioni, uno sguardo al futuro

Come è Stato possibile analizzare nei capitoli precedenti, in Svizzera oltre allo scambio d'informazioni su richiesta, sono in atto le trattative per attuare lo scambio automatico. Lo scopo del seguente capitolo consiste nell'analizzare la situazione attuale con uno sguardo a ciò che avverrà in un prossimo futuro per quanto riguarda la notificazione automatica d'informazioni di materia fiscale.

I punti fondamentali che verranno trattati possono essere riassunti nella Tabella n°1.

Tabella N°1: Fasi dello Scambio automatico d'informazioni (SAI)[128]

Data			Descrizione
19	Aprile	2013 –	Approvazione del nuovo standard SAI
21	Maggio	2014	Pubblicazione da parte dell'OCSE dello standard internazionale SAI
15	Luglio	2014	Definizione delle Bozze SAI
8	Ottobre	2014	Consiglio federale decide i mandati di negoziazione SAI
19	Novembre	2014	Svizzera firma MCAA
15	Gennaio	2015	Svizzera avvia le procedure di consultazione
19	Marzo	2015	Parafrasi di un primo accordo SAI tra CH e UE
27	Maggio	2015	CH e UE: firma e procedura di consultazione
5	Giugno	2015	Messaggi concernenti le basi legali per lo SAI

6.1 Pubblicazione standard internazionale SAI

In data 19 aprile 2013 è stata approvata l'introduzione di un nuovo standard internazionale riguardante lo Scambio automatico d'informazioni. Questo nuovo standard, e la decisione da parte degli Stati membri del G-20 di procedere alla sua adozione, è riconducibile al modello FATCA.

Il FATCA, introdotto il 18 marzo 2010 dagli Stati Uniti, ha quale obiettivo principale la tassazione di tutti i conti esteri appartenenti ai contribuenti che sono assoggettati illimitatamente in USA.

Pertanto gli istituti finanziari esteri, sono tenuti periodicamente, a fornire informazioni fiscali all'autorità fiscale statunitense, riguardanti i conti dei contribuenti residenti negli Stati Uniti.

L'OCSE viene così incaricato nell'aprile 2013 di ricercare un nuovo standard internazionale che permetta uno scambio automatico d'informazioni. [129] Questo standard venne approvato in data 15 luglio 2014 contenendo i seguenti elementi:

a. *un modello per un Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio*

[128] Tabella N°1 : tabella di elaborazione dell'autrice ripresa dalla documentazione ottenuta durante il Convegno del 5 maggio 2015.
[129] CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA

STUDENTSUPSI

automatico d'informazioni relative a conti finanziari al fine di promuovere l'onestà fiscale (modello di Accordo, MCAA) che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Giurisdizioni con- traenti e le modalità di scambio di queste informazioni (in particolare il momento e la forma della trasmissione);

b. la *Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza per le informazioni sui conti finanziari* (Norma comune di dichiarazione, NCD) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. La NCD si basa fondamentalmente sul Modello FATCA;

c. *commentari* con precisazioni relative al modello di Accordo e alla NCD;

d. una *base per le soluzioni informatiche* al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi di applicazione affinché il rilevamento dei dati e la loro valutazione sia semplificata. Questa base stabilisce inoltre lo standard minimo per il trasferimento e la sicurezza dei dati. In occasione dei loro incontri nei mesi di settembre e novembre del 2014 gli Stati del G20 hanno confermato il nuovo standard per lo scambio automatico d'informazioni.

In seguito nei mesi tra settembre e ottobre dello stesso anno gli Stati membri del G-20 hanno approvato il nuovo standard.

6.2 Definizione delle Bozze

In data 21 maggio 2014 il consiglio federale ha definito le bozze per il mandato sullo Scambio automatico d'informazioni in materia fiscale. Il licenziamento di tali bozze era Stato previsto per l'autunno dello stesso anno.

Stando alle dichiarazioni del CF, le direttive presenti nella nuova normativa devono attenersi a uno standard globale. Le informazioni scambiate devono sottostare al principio di specialità, ovvero devono servire unicamente per scopi convenuti dalle controparti tramite i trattati.

La nuova bozza pertanto prevedeva le seguenti fasi:

- Discussione tra CH e UE inerente l'introduzione dello SAI e quinti un nuovo orientamento dei negoziati sugli accordi sulla fiscalità.
- Negoziare con gli USA il passaggio dal modello due al modello uno della legge FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act).
- Negoziare i trattati con altri Stati partner, partendo da coloro che intrattengono stretti legami economici e politici con la Svizzera, e che a loro volta sono promettenti e importanti.
- Il nuovo standard SAI dovrà venir introdotto tramite nuovi accordi bilaterali. Inoltre dovrà venir modificata la legge interna di attuazione, in quanto quella attuale non prevede lo scambio automatico d'informazioni.

L'introduzione di questo nuovo standard da inizio al *Level palying Field* che permette alla confederazione Svizzera di migliorare la propria reputazione e quella della sua piazza finanziaria a livello fiscale, convergendo infine a un miglioramento generale della sua concorrenzialità.[130]

[130] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulle bozze del mandato SAI.

STUDENTSUPSI

6.3 Mandati di negoziazione

Il consiglio federale il 21 maggio 2014 aveva definito le bozze per la negoziazione con l'UE dei trattati riguardanti lo scambio automatico d'informazioni. Dopo la pubblicazione da parte dell'OCSE del nuovo standard internazionale, il Consiglio Federale in data 8 ottobre 2014 ha deciso i mandati di negoziazione in merito allo scambio automatico d'informazioni a livello fiscale.

I mandati decisivi, si ricollegano alle bozze già evidenziate in precedenza. In breve:

- CH-UE: negoziati sullo scambio automatico d'informazioni;
- CH-USA: negoziati sul nuovo modello uno FATCA;
- CH-altri paesi: altri negoziati per uno scambio d'informazione automatico;
- introduzione dello SAI avverrà attraverso trattati bilaterali.

Pertanto la confederazione Svizzera s'impegna ad aderire a questo standard in tempo utile. Dichiarando che la prima raccolta di data avrà luogo nel 2017, in modo da procedere al primo scambio automatico d'informazioni nel 2018. Altri Stati hanno invece dichiarato di voler partire con lo scambio d'informazioni automatico già dall'anno 2017, procedendo quindi alla raccolta d'informazioni durante il 2016.[131]

Nella tabella sottostante è possibile visualizzare gli Stati che intendono procedere allo scambio automatico nell'anno 2017, 2018, o che ancora non hanno aderito al nuovo standard.

Tabella N°2: Paesi che hanno aderito allo Scambio automatico d'informazioni[132]

Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2017	Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Cile, Curaçao, Dani- marca, Germania, Repubblica dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, India, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Isole Cayman, Colombia, Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Maurizio, Messico, Montserrat, Paesi Bassi, Niue, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Seicelle, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Corea del Sud, Trinidad e Tobago, Repubblica ceca, Isole Turks e Caicos, Ungheria, Uruguay, Regno Unito, Cipro
Giurisdizioni che intendono effettuare il primo scambio di dati nel 2018	Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Cina, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (Cina), Indonesia, Israele, Giappone, Canada, Qatar, Isole Marshall, Macao (Cina), Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Austria, Russia, Samoa, Arabia Saudita, **Svizzera**, Singapore, Saint-Martin, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Tur- chia, Emirati arabi uniti
Giurisdizioni che non hanno ancora comunicato se e quando intendono attuare lo standard SAI	Bahrain, Isole Cook, Nauru, Panama, Vanuatu

[131]CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sui mandati di negoziazione
[132] Tabella N°2 : CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto MCAA, p. 6

STUDENTSUPSI

6.4 Firma del Multilateral Competent Authority Agreement

Il 19 novembre 2014 avviene un ulteriore svolta laddove, a seguito delle decisione sui mandati di negoziazione, la Svizzera approva l'adesione al Multilateral Competent Authority Agreement. Quest'accordo conosciuto anche come MCAA, consiste in un accordo multilaterale che concerne lo scambio d'informazioni tra autorità fiscali.[133]

Il MCAA è uno dei due elementi essenziali su cui si basa il nuovo standard sullo scambio automatico d'informazioni. Questo modello di accordo, inizialmente bilaterale, e in seguito divenuto multilaterale, è composto da otto sezioni, le quali vengono elencate nella tabella sottostante.

Tabella N°3: Sezioni MCAA[134]

Sezione 1	Definizioni
Sezione 2	Scambio d'informazioni concernenti i Conti dichiarabili
Sezione 3	Calendario e modalità, inteso come ad esempio: la moneta con cui è contabilizzato l'ammontare interessati o il tempo a decorrere in cui devono venir scambiate le informazioni.
Sezione 4	Collaborazione per applicare e attuare MCAA, notifiche nel caso siano presenti informazioni errate.
Sezione 5	Confidenzialità e protezione dei dati
Sezione 6	Consultazioni e modifiche
Sezione 7	Durata
Sezione 8	Segretariato dell'organo di coordinamento

Queste sezioni sopraelencate hanno lo scopo di assicurare un giusto afflusso d'informazioni da entrambe le parti contraenti. Inoltre è giusto specificare che nonostante l'accordo sia multilaterale, lo scambio d'informazioni avviene ugualmente in modo bilaterale. In altre parole, per la trasmissione di dati l'istituto finanziario detentore d'informazione notifica all'autorità fiscale della stessa giurisdizione gli avvisi richiesti, quest'ultima avrà il compito di trasmettere le informazioni all'autorità fiscale estera competente.

Bisogna infine ricordare che la firma dell'accordo multilaterale sullo scambio automatico d'informazioni non influisce sul numero di paesi con cui verrà applicato il nuovo standard, in quanto l'attivazione bilaterale dello stesso con determinati Stati dovrà essere sottoposta a decisione dell'Assemblea generale.[135]

6.5 Procedure di consultazione

Il 14 gennaio 2015 arriva una prima grande svolta laddove il Consiglio federale avvia due procedure di consultazione, con data di scadenza 21 aprile dell'anno a decorrere. Le stesse hanno

[133] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sull'Introduzione SAI
[134] Tabella N°3 : elaborazione dell'autrice
[135] GENINI S., 2015, p. 398, Scambio automatico

STUDENTSUPSI

quale argomento principale lo scambio d'informazioni a livello fiscale il cui obiettivo riguarda anche l'attuazione dello scambio automatico d'informazioni. [136] Le due procedure sono:

- La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa (LAAF), firmato dalla Svizzera nel 2013. Questa Convenzione costituisce una basa per l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni.
- La partecipazione della Svizzera al MCAA e alla LSAI, in quanto contemplati nello scambio automatico d'informazioni internazionale in ambito fiscale. Il MCAA si basa sul concetto che lo standard OCSE sullo scambio d'informazioni debba essere applicato in maniera uniforme. La LSAI disciplina l'applicazione dello standard riguardante lo scambio automatico d'informazioni.

Le due procedure possono risultare distinte tra loro. In realtà esiste un legame improntato sul fatto che la Convenzione sull'assistenza amministrativa[137] comprende una base giuridica dell'Accordo Multilaterale (MCAA).[138] Quest'ultimo a sua volta consente l'attuazione dello Scambio automatico d'informazioni, il quale prevede che le stesse vengano trasmesse unicamente se ottenute secondo le regole definite nella Norma comune di dichiarazione (NCD)[139] sviluppata dall'OCSE.

La NCD oltre a specificare le informazioni oggetto di scambio[140], rappresenta gli obblighi di diligenza a cui devono sottostare tutti gli istituti finanziari al fine di poter identificare i conti interessati.[141]

6.6 Svizzera e UE: parafrasi del primo accordo sullo scambio automatico

Il 19 marzo 2015 Svizzera e Unione Europea hanno parafrasato il primo accordo che introduce uno standard globale sullo scambio automatico d'informazioni a livello fiscale. Quest'accordo andrà a sostituire l'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE in vigore dal 2005, andando ad applicarsi a tutti i 28 Stati membri dell'UE. Il cosi citato nuovo standard dell'OCSE sullo scambio automatico d'informazioni verrà quindi ripreso a livello globale sottostando al principio di reciprocità. Il suddetto principio si basa sulla reciproca collaborazione tra gli Stati contraenti, ovvero gli Stati terzi sottostanno agli stessi obblighi imposti alla confederazione elvetica. In aggiunta riprendendo l'accordo relativo alla fiscalità e il risparmio, a livello svizzero vengono

---

[136] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulle consultazioni

[137] Convenzione sull'assistenza amministrativa, articolo 6 sullo scambio automatico d'informazioni

"Scambio automatico d'informazioni per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 4."

Riporto all'articolo 4: Disposizioni generali

1" *Le Parti scambiano, in particolare come previsto dalla presente sezione, le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione e l'applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella presente Convenzione."*

2" *Abrogato"*

3" *Una Parte può, tramite una dichiarazione indirizzata a uno dei Depositari, indicare che, conformemente alla sua legislazione interna, le sue autorità possono informare un residente o un cittadino prima di fornire le informazioni che lo riguardano ai sensi degli articoli 5 e 7."*

[138] GENINI S., 2015 pp. 400-401, Scambio automatico

[139] Anche conosciuta come *Common Reporting Standards (CRS)*

[140] Con informazioni oggetto di scambio s'intendono : nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, situazione patrimoniale, etc.

[141] GENINI S., 2015, p. 399, Scambio automatico

STUDENTSUPSI

esonerate dalla tassazione le imposte alla fonte relative ai pagamenti transfrontalieri quali; dividendi, interessi e canoni tra imprese associate.[142]

Attualmente all'incirca 100 paesi, tra cui le maggiori piazze finanziarie (Svizzera compresa) si sono pronunciate a favore, e di conseguenza hanno aderito al nuovo standard globale sullo scambio automatico d'informazioni. Infatti come precedentemente analizzato, la Confederazione Svizzera darà il *"via"* alla raccolta di dati nel 2017, così da procedere al primo scambio automatico d'informazioni nel 2018.[143] Lo scambio automatico d'informazioni ha quale scopo principale la trasmissione di dati, inerenti la situazione finanziaria di un contribuente che detiene un conto in Svizzera ma risiede in un paese estero. Tale trasmissione avviene automaticamente secondo la Legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale (LSAI) almeno una volta all'anno, tra autorità fiscali di Stati contraenti.[144]

Lo standard appena descritto corrisponde al mandato approvato dalla confederazione in data 8 ottobre 2014. Oltre a ciò l'UE ha posto un accento su un altro punto fondamentale all'attuazione della nuova norma, ovvero la regolarizzazione del passato. Ciò consiste ad esempio nel programma di autodenuncia attuato dall'Italia nel mese di gennaio 2015. Nel caso citato, i contribuenti Italiani con conti in Svizzera non dichiarati, ottenevano pene minori se in tempo debito avessero manifestato le loro relazioni finanziarie presenti in Svizzera alla Repubblica Italiana.

Tale accordo secondo i mandati di negoziazione del Consiglio federale verrà approvato e perseguito dalla Svizzera verso UE, Stati Uniti e altri paesi.

Si può riprendere quale esempio primario, la prima dichiarazione congiunta firmata dalla Svizzera riguardante lo scambio automatico d'informazioni con lo Stato Australiano, in data 3 marzo 2015. La stessa dichiarazione prevede il reciproco scambio d'informazioni automatico tra i due Stati contraenti appena la legge che persevera tali obblighi entrerà effettivamente in vigore.[145]

6.7 Svizzera e UE: firma e procedura di consultazione

Riallacciandosi alla parafrasi dell'accordo tra CH e UE avvenuta il 19 marzo 2015, in data 27 maggio avviene la firma dell'accordo tra Confederazione Svizzera e Unione Europea riguardane il nuovo standard di scambio automatico d'informazioni (in precedenza prevista per il 12 maggio 2015).

Per la Svizzera l'Accordo firmato concerne un protocollo che andrà a sostituire il precedente accordo tra Svizzera e UE sulla fiscalità e il risparmio.

Quest'accordo entrò in vigore nel 2005, ed esonerava dall'imposta alla fonte i pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni. Questa parte di testo viene mantenuta anche nel nuovo accordo stretto tra le due controparti.[146]

[142] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla parafrasi dell'accordo SAI
[143] GENINI S., 2011, p.403
[144] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla parafrasi dell'accordo SAI
[145] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulla dichiarazione tra Svizzera e Australia
[146] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sull'accordo Svizzera-UE

STUDENTSUPSI

6.8 Periodo di consultazione dei due avamprogetti

In data 5 giugno 2015 il Consiglio Federale sottopone al parlamento i messaggi concernenti la Convenzione con l'UE sull'assistenza amministrativa, come anche le basi legali sullo scambio automatico d'informazioni.

I due avamprogetti vengono così sottoposti al Parlamento, laddove la maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati, accolgono in modo positivo i due programmi.

I progetti si riferivano a:

1. *Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sull'assistenza amministrativa in materia fiscale*, ovvero, laddove vengono previste le tre forme di scambio d'informazioni. Su di essa il Consiglio Federale già detiene la riserva relativa al campo di applicazione materiale e temporale di questa Convenzione. Al fine di poter creare le basi legali, attua a legittimare lo scambio d'informazioni, la Svizzera richiede una modifica della legge. sull'assistenza amministrativa.
2. *L'applicazione dell'accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico d'informazioni relativi ai conti finanziari (MCAA)*. Al fine di poter utilizzare la seguente normativa, è necessario che venga emanata una nuova legge federale, ovvero la LSAI. Questa legge deve contenere le disposizioni che concernono; organizzazione, procedura, rimedi giuridici e procedure penali applicabili, inerenti lo scambio d'informazioni automatico.

Le procedure di consultazione dei due avamprogetti si sono svolte dal 14 gennaio al 21 maggio. A oggi ancora le Camere federali non hanno rilasciato dichiarazioni, in quanto le discussioni in merito sono previste per l'autunno 2015.

Questa decisione di agire in modo preventivo rispetto alla data in cui si presume inizierà la raccolta di dati, è attua a permettere un eventuale referendum, rientrando ugualmente nei termini del 2017.[147]

6.9 Conclusioni

In conclusione si evince che, nonostante inizialmente la Confederazione Svizzera fosse contraria ad uno scambio automatico d'informazioni, ad oggi ha deciso di rivedere la sua posizione.

La scelta di aderire agli standard OCSE riguardanti lo scambio automatico d'informazioni è ricollegabile ad un'opportunità a livello finanziario riguardante il libero accesso ai mercati dell'UE e di altri Stati.

Infatti, già con l'adesione allo scambio d'informazioni su richiesta, la Svizzera oltre ad apparire collaborativa in materia fiscale, aveva l'obiettivo di riuscire ad insidiarsi nei mercati finanziari esteri.

Attualmente con l'Australia è già stato firmato un accordo riguardante lo Scambio automatico d'informazione che in contropartita da alla Svizzera libero accesso ai mercati finanziari australiani.

[147] CONSIGLIO FEDERALE, Comunicato stampa sulle basi legali SAI

STUDENTSUPSI

Per quanto riguarda il futuro, attualmente si prevedono i dibattiti parlamentari per i mesi tra l'autunno e l'inverno 2015/2016, con un termine di referendum entro la primavera 2016. Nell'autunno del prossimo anno, o più precisamente a settembre 2016, sono previste le votazioni che porteranno alla luce la volontà della popolazione Svizzera di aderire o meno all'accordo sullo scambio d'informazioni su richiesta.

A seguito come già comunicato in precedenza, se la votazione dovesse risultare positiva allo scambio automatico, nell'anno 2017 avverrà la prima raccolta di dati al fine di procedere alla prima trasmissione a gennaio 2018.

STUDENTSUPSI

7. Conclusioni

L'argomento scelto per il progetto di tesi è stato accolto dall'autrice con grande interesse dovuto al forte interesse personale verso la materia e all'attualità del tema in questione. Lo studio di questa tematica deriva principalmente dalla richiesta di effettuare un'analisi per valutare l'impatto delle modifiche apportate ai trattati bilaterali tra la Svizzera ed altri Stati, in particolare l'Italia. Durante lo svolgimento dell'elaborato sono state riscontrate alcune difficoltà nel comprendere e collegare alcuni concetti a livello normativo e procedurale, in gran parte colmati grazie al materiale raccolto e alla disponibilità del relatore di fornire delucidazioni e letteratura.

Il Modello di comportamento dell'OCSE non rispecchia un obbligo di adesione nei confronti degli Stati contraenti che tra loro dispongono di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
La Svizzera che dal 2009 ad oggi ha già ritrattato più di 52 CDI secondo gli standard OCSE, il 23 febbraio 2015 ha firmato un protocollo che modifica la Convenzione contro la doppia imposizione in materia fiscale con la Repubblica Italiana.
Il motivo principale che ha spinto la Confederazione Svizzera a rettificare la Convenzione con l'Italia è riconducibile al programma di autodenuncia emanato a inizio gennaio 2015.
Infatti, una volta firmato il protocollo, lo Stato elvetico non può più venir discriminato dalle sanzioni previste dalla legge sulla Voluntary Disclosure. In merito gli istituti finanziari hanno attuato programmi di regolarizzazione della clientela Italiana al fine di adempire alle normative rilasciate dalla legge sull'autodenuncia.
Pertanto si può evincere che la decisione di modificare la Convenzione con l'Italia, per quanto concerne l'articolo 27 sullo scambio d'informazioni, è da sostenere favorevolmente in quanto fondamentale per la piazza finanziaria. Ulteriormente si può aggiungere che la sottoscrizione di questa nuova clausola di assistenza su richiesta, non va a modificare i rapporti con altri paesi dell'UE con cui la Svizzera ha precedentemente adattato le Convenzioni allo Standard OCSE.
Non bisogna però dimenticare, che l'attrattività alle piazze finanziarie svizzere derivava proprio dalla riservatezza sui dati dei contribuenti. Pertanto al fine di rimanere competitivi, è bene che vengano avviate altre misure che mirino ad attrarre clientela Italiana in egual misura a quanto avveniva prima della firma del protocollo.
Questa può essere una ragione per cui insieme al protocollo di modifica è stata firmata una Roadmap che fissa le tappe volte a migliorare la situazione fiscale in Svizzera. Tra di esse possiamo ritrovare; l'aggiornamento di ulteriori articoli della Convenzione per evitare la doppia imposizione, l'uscita da tutte le black list e l'accesso al mercato italiano per gli operatori finanziari.
L'accesso al mercato Italiano risulta essere una possibilità molto concreta, soprattutto a seguito della dichiarazione della Svizzera di volere aderire alla normativa standard sullo scambio

STUDENTSUPSI

automatico d'informazioni. La stessa non aveva l'obbligo di aderire a questo programma tuttavia, apre le porte ad un possibile accesso ai mercati finanziari non solo con l'Italia ma anche con il resto dei paesi membri dell'OCSE con cui la Svizzera è in procinto di concludere il nuovo accordo.
Un esempio che può certamente venire preso in considerazione riguarda le intese tra Svizzera e Australia. I due Stati nel mese di marzo hanno firmato un accordo per lo scambio automatico d'informazioni, tale accordo garantisce alla Svizzera un libero accesso al mercato australiano.
Si può concludere che per la piazza finanziaria Svizzera l'accesso ai mercati delle parti contraenti comporta un grande vantaggio. La Svolta nel 2013 che portò il Consiglio federale verso lo scambio automatico d'informazioni, fu infatti condizionata dall'esigenza di ottenere, in contropartita, vantaggi competitivi in termini di accesso per i prestatori di servizi finanziari svizzeri al mercato interno dell'Unione europea e dei suoi singoli stati.
Pertanto se la Svizzera rinuncia alla tutela della sua sfera privata, in cambio si aspetta un pieno accesso ai mercati esteri. Un equilibrio di questo livello può venir giustificato da vantaggi e svantaggi competitivi. Infatti la prassi Svizzera in quest'ottica andrebbe ad adeguarsi perfettamente rispetto a quella degli altri stati membri dell'Unione europea, restando così senza ragioni per cui prestatori di servizi finanziari possano venir discriminati rispetto a quelli europei.
Come ultimo è bene sottolineare che vi sono ancora alcune lacune nella normativa OCSE sullo scambio automatico, che a loro volta restano irrisolte nell'accordo tra Svizzera e UE. Infatti non sono concretamente definiti gli istituti finanziari che dovranno farsi carico dell'onere dello scambio automatico, delle informazioni, con la conseguenza che il loro statuto resterà incerto. Inoltre le autorità giudiziali di ricorso non sono ancora stati designate.
Per concludere si può constatare che, con la firma del Protocollo di modifica tra Svizzera ed Italia, la Confederazione ha aiutato la propria piazza finanziaria a rendersi più credibile agli occhi degli altri stati, migliorando così l'immagine e i rapporti economici con le controparti ma soprattutto con l'Italia. Per quanto riguarda il futuro scambio automatico d'informazioni, sarà bene chiarire se la volontà della Svizzera di adottare il nuovo standard, sarà effettivamente ricompensata con il libero accesso non solo ai mercati Italiani ma anche ai mercati interni dell'UE e di tutti gli stati con cui ha concluso un bilaterale sullo scambio automatico.

STUDENTSUPSI

Bibliografia

BOLELLI G. e CALORI A., Il preambolo e i primi articoli del modello di Convenzione dell'OCSE (articoli da 1 a 5), in: VORPE S. Lezioni di fiscalità internazionale, SUPSI, Manno 2015, pag. 55-108.

CONSIGLIO FEDERALE, Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia, Comunicato stampa, Berna 12 agosto 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&print_style=yes&msg-id=58302 (Citato: Comunicato stampa sulla licenza della Convenzione), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Il Consiglio federale adotta i messaggi concernenti le basi legali per lo scambio automatico d'informazioni, Comunicato stampa, Berna, 05 giugno 2015, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-57554.html (Citazione: Comunicato stampa sulle basi legali SAI), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Accordo Svizzera-UE sullo scambio automatico d'informazioni a fini fiscali: firma e procedura di consultazione, Comunicato stampa, Berna, 27 maggio 2015, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-57397.html (Citazione: Comunicato stampa sull'accordo Svizzera-UE), consultato il: 15 luglio 2015).

CONSIGLIO FEDERALE, Svizzera e UE parafano un accordo per lo scambio automatico d'informazioni in materia fiscale, Comunicato stampa, Berna, 19 marzo 2015, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-56622.html (Citazione: Comunicato stampa sulla parafrasi dell'accordo SAI), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, La Svizzera e l'Australia firmano una dichiarazione congiunta per introdurre lo scambio automatico d'informazioni in materia fiscale, Comunicato stampa, Berna, 03 marzo 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56422 (Citato: Comunicato stampa sulla dichiarazione tra Svizzera e Australia), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, Milano, 23 febbraio 2015, in:

STUDENTSUPSI

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38399.pdf (Citato: Protocollo di modifica), consultato il 30 marzo 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Documentazione, Svizzera-Italia: intesa sulle questioni fiscali, 23 febbraio 2015, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38400.pdf (Citazione: Documentazione).

CONSIGLIO FEDERALE, Svizzera e Italia firmano un'intesa sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 23 febbraio 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56318 (Citazione: Comunicato stampa sulla firma del protocollo), consultato il 12 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Svizzera e Italia raggiungono un'intesa di principio sulle questioni fiscali, Comunicato stampa, Berna, 16 gennaio 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55924 (Citazione: Comunicato stampa sull'intesa fiscale), consultato il 12 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto esplicativo concernente l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37952.pdf (Citazione: Rapporto MCAA).

CONSIGLIO FEDERALE, Il Consiglio federale avvia due consultazioni concernenti lo scambio internazionale d'informazioni in materia fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, Comunicato stampa, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-55889.html (Citazione: Comunicato stampa sulle consultazioni), Consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, La Svizzera intraprende un ulteriore passo verso l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni, Berna, 19 novembre 2014, in :https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-55327.html (Citazione: Introduzione SAI), Consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Rapporto esplicativo relativo alla legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio d'informazioni (LASSI), Berna, 22 ottobre 2014, in: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36975.pdf (Citato: Rapporto LASSI).

CONSIGLIO FEDERALE, Il consiglio federale decide sui mandati di negoziazione per lo scambio automatico d'informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner, Berna, 10 ottobre 2014, Comunicato stampa, in:

STUDENTSUPSI

https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-54768.html (Citazione: Mandati di negoziazione), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, Il consiglio federale definisce le bozze del mandato per l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni in materia fiscale con gli Stati partner, Comunicato stampa, Berna, 21 maggio 2014, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-53050.html (Citazione: Comunicato stampa sulle bozze del mandato), consultato il 30 agosto 2015.

CONSIGLIO FEDERALE, La Svizzera intende riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, Comunicato stampa, Berna, 13 marzo 2009, in: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=25863 (Citazione: Comunicato stampa sulla ripresa dello standard OCSE), consultato il 15 luglio 2015.

GARBARINO C., L'articolo 26 nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, in: VORPE S. (a cura di), Il segreto bancario nello scambio d'informazioni fiscali, SUPSI, Manno 2011, pag. 23-54.

GARUFI S. e GARBARINO C, Le modifiche all'Art. 26 Modello OCSE, in: FISCALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE, Convenzione contro le doppie imposizioni, Edizione n. 1/2013, ripreso da: http://www.sebastianogarufi.com/wp-content/uploads/2014/08/Le-modifiche-allArt.-26-del-modello-OCSE-sullo-scambio-di-informazioni.pdf (Consultato il 16 luglio 2015).

GENINI S., La trasmissione di dati di contribuenti Svizzeri con conti all'estero, in: SUPSI, Centro competenze tributarie, L'attuazione dello scambio automatico d'informazione nel diritto Svizzero, Convegno, Manno, 12 maggio 2015. (Citazione: Convegno maggio 2015).

GENINI S., Lo scambio automatico d'informazioni in ambito OCSE ed UE: implicazioni per la Svizzera, in: VORPE S. (a cura di), Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era dello scambio internazionale d'informazioni, SUPSI, Manno 2015, pag. 391-414. (Citazione: scambio automatico)

MAYR S., I rapporti fiscali (imposte dirette) tra l'Italia e la Svizzera, in: VORPE S. (a cura di), Il segreto bancario nello scambio d'informazioni fiscali, SUPSI, Manno 2011, pag. 459-482. Citazione: Imposte dirette.

MOLO G., Prassi Svizzera in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale, in: RtiD, II-2014, pag. 643-674.

STUDENTSUPSI

OECD, Model Convention with respect to taxes on income and on capital, Stato 2014, in: http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf (Citazione: Modello di Convenzione OCSE)

OECD, Update to Article 26 of the OECD Model tax convention and its Commentary, 17 giugno 2012, in: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf (Citato: Commentario articolo 26 M-OCSE).

OECD, Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), in: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/taxinformationexchangeagreementstieas.htm (Citato: Scopo TIEA), consultato il 10 settembre 2015.

PEDROLI A., Lo scambio d'informazioni secondo l'Art. 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, in: VORPE S. (a cura di), Lezioni di fiscalità internazionale, SUPSI, Manno 2005, pag. 133-168.

POLLONI F., L'imposizione di dividendi interessi e diritti di licenza (articoli da 10 a 12), in: VORPE S. (a cura di), Lezioni di fiscalità internazionale, SUPSI, Manno 2005, pag. 117-132.

SCHLICHTING L., Un primo commento sulla nuova via dell'assistenza amministrativa in ambito fiscale tra Svizzera e Italia, in: Rivista Novità fiscali, SUPSI, aprile 2015, pag. 20-24.

STUCCHI G., Transfer Pricing, in: VORPE S. (a cura di), Lezioni di fiscalità internazionale, SUPSI, Manno 2005, pag. 171-242.

TOFFOLI C., Estensione unilaterale dello standard secondo l'Art. 26 OCSE a tutte le CDI, in: SUPSI, Seminario, 3 dicembre 2014. (Citazione: Seminario dicembre 2014)

VALENTE P. VINCIGUERRA L., Scambio d'informazioni, profili applicativi nelle verifiche, in: VALENTE P. (a cura di), Fiscalità internazionale, Milanofiori Assago (MI), 2013.

VORPE S., L'attuazione dello scambio automatico d'informazione nel diritto Svizzero, in: SUPSI, Centro competenze tributarie, L'attuazione dello scambio automatico d'informazione nel diritto Svizzero, Convegno, Manno, 04 maggio 2015. (Citazione: Convegno maggio 2015).

VORPE S., La svolta della Svizzera nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale, in: SUPSI, Centro competenze tributarie, Le restrizioni bancarie all'esecuzione delle istruzioni dei clienti, Convegno, Manno, 17 aprile 2015. (Citazione: Convegno aprile 2015)

VORPE S., Le nuove regole sullo scambio d'informazioni fiscali tra Svizzera ed Italia, in: SUPSI, Centro competenze tributarie, L'intesa fiscale tra Svizzera ed Italia, Convegno, Manno, 24 marzo 2015. (Citazione: Convegno marzo 2015).

STUDENTSUPSI

VORPE S., La politica della Svizzera nell'ambito dell'assistenza fiscale amministrativa, in: VORPE S. (a cura di), Il segreto bancario nello scambio d'informazioni fiscali, SUPSI, Manno 2011, pag. 181-230.

VORPE S. MACCHI G. MOLO G., Il nuovo standard OCSE in materia di assistenza amministrativa ammette le domande raggruppate, in: RtiD, II-2012, pag. 727-750.

Testi giuridici

Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a conti finanziari (MCAA), 2014 (Citazione: MCAA)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (AfisR), 26 ottobre 2004, Stato 1° luglio 2013, RS 0.641.926.81. (Citazione: AfisR)

Codice penale svizzero (CP), 21 dicembre 1937, Stato 1° gennaio 2015, RS 311.0. (Citazione: CP)

Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, RU 2014 (Citazione: Convenzione sull'assistenza amministrativa)

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, 9 marzo 1976. Stato 27 marzo 1979, RS 0.672.945.41 (Citazione: CDI CH-ITA).

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizione in materia di imposte e sulla sostanza, 11 agosto 1971, Stato 21 dicembre 2011, RS 0.672.913.62 (Citazione: CDI CH-GE)

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, Avamprogetto (Citazione: Decreto federale per l'approvazione e attuazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa).

Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio d'informazioni (LASSI). (Citazione: LASSI)

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), 28 settembre 2012, Stato 1° agosto 2014, RS 672.5. (Citazione: LAAF)

STUDENTSUPSI

Legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale (LSAI) (Citazione: LSAI)

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF), 20 agosto 2014, Stato 1° agosto 2014, RS 672.51, (Citazione: OAAF)

STUDENTSUPSI

Allegati

Allegato N°1: Articolo 26 Modello OCSE in lingua originale

ARTICLE 26 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a. to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b. to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in Accordance with this Article the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

STUDENTSUPSI

Allegato N°2: Protocollo di modifica tra Svizzera ed Italia

Protocollo

che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Re- pubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'articolo 27 (Scambio d'informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«Articolo 27

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio d'informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedi- menti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse

STUDENTSUPSI

possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposi- zioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni
ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di:

a. adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro Stato contraente;
c. fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità del presente articolo, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di otte- nere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandata- rio o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.»

Articolo II

La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo:
«e^{bis}) che, per quanto concerne l'articolo 27:

(1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
(2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta d'informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:
    (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
    (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
    (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato

STUDENTSUPSI

richiesto,

(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,

(v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informa- zioni richieste;

(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio d'informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata d'informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un de- terminato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo d'informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);

(4) lo scambio automatico d'informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo d'informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;

(5) nel caso di uno scambio d'informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi d'informazioni.»

Articolo III

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notifiche.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande d'informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero:	Per il Governo della Repubblica Italiana:

STUDENTSUPSI

Allegato N°3: Scheda di tesi

La scelta del tema di tesi *Breve descrizione della genesi dell'idea e delle motivazioni che l'hanno sostenuta (es. interessi professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …).*
Il tema scelto per il lavoro di tesi riguarda la nuova legge sullo scambio d'informazioni fiscali su domanda, pattuita tra Svizzera e Italia il 23 febbraio 2015. L'idea di svolgere il progetto su questo argomento nasce soprattutto da un interesse personale verso il diritto. In secondo luogo si tratta di un argomento di attualità, che in questo momento tocca molto da vicino la nostra realtà. L'interesse è volto in particolar modo a capire perché la Svizzera ha deciso di siglare detto accordo e comprendere quali aspetti fiscali andrà a toccare con maggior rilevanza. Affianco alla nuova legge, si parla inoltre di un futuro accordo sullo scambio automatico d'informazioni, argomentazione altrettanto importante, su cui sarà interessante andare a comprendere gli effetti. Le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo tema si basano quindi su un interesse personale circa la materia ma anche per approfondire quelle conoscenze mancanti su un tema di attualità.

La Consulenza *Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco.*

Particolarità *Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco.*
In una prima analisi del lavoro è emerso che per meglio comprendere il progetto di tesi e la sua fattibilità è bene conoscere le questioni fiscali tra la Svizzera e gli altri Stati. Al fine ultimo di focalizzare il tema sul rapporto con la vicina Italia, è bene conoscere: • La Convenzione stipulata nel 1976 e in particolare l'articolo 27 sull'assistenza amministrativa in materia fiscale; • Il modello di comportamento dell'OCSE, precisamente l'articolo 26 sull'assistenza amministrativa; • Conoscere la distinzione tra scambio d'informazioni su richiesta, automatico e spontaneo; • Essere sempre aggiornati sugli ultimi avvenimenti da ora fino alla fine del lavoro di tesi, in modo da essere preparati ad ogni possibile cambiamento.

STUDENTSUPSI

Titolo provvisorio (ma anche no…)

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.

Scambio d'informazioni su richiesta: La svolta tra Svizzera e Italia

La focalizzazione del tema

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi.

Lo scambio d'informazioni a livello internazionale inerenti alle imposte dirette, si fondano su una disposizione contenuta nelle Convenzioni bilaterali per prevenire la doppia imposizione fiscale.

La Svizzera ha sempre difeso il diritto di riservatezza dei propri contribuenti, sottraendosi alla volontà delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza del cliente. Infatti, non tutte le Convenzioni concluse con la Svizzera rispecchiano quelle definite da altri paesi che seguono il modello OCSE (Vorpe, 2005, p 136.).

Più precisamente si parla dell'Art. 26 Modello OCSE, il cui primo paragrafo prevede che *"le autorità competenti degli Stati contraenti si scambino le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della stessa Convenzione oppure quelle della legislazione interna relativa alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o delle loro collettività locali nella misura in cui l'imposizione che essa prevede non è contraria alla Convenzione"*.

Questa disposizione non fu ripresa dalla confederazione Svizzera, che si limitava a rilasciare unicamente le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione stessa.

Il 13 marzo del 2009 vi fu una svolta storica, ove la Svizzera revocò la riserva sull'articolo 26 OCSE, dichiarando però che questa misura non avrebbe avuto conseguenze sul segreto bancario. Tuttavia tale revoca implicava che la Svizzera dovesse concedere uno scambio d'informazioni su richiesta non solo per l'applicazione delle CDI ma anche per il diritto interno dello Stato richiedente, come pure la possibilità di scambiare informazioni detenute da istituti finanziari. In seguito al ritiro della riserva, la Svizzera rettificò più di dodici CDI con diversi Stati dell'Unione Europea, riuscendo così a inserirsi nelle White-list dell'OCSE (Vorpe, 2011, p. 48).

Si trattava quindi di uno scambio d'informazioni su domanda, ovvero; sole informazioni *"verosimilmente rilevanti"*, escludendo quindi ricerche generalizzate e indiscriminanti. Ciò significa che nessun paese può andare a richiedere informazioni fiscali senza aver prima svolto tutte le ricerche necessarie all'appello.

Nonostante ciò l'Italia non rientrò nei dodici paesi con cui la Svizzera rinegoziò le CDI, infatti, la Convenzione tra i due paesi risale al 1976, che fino ad oggi non era più stata rinegoziata.(Vorpe, 2011, p. 462).

Il primo gennaio 2015, entra in vigore il "Voluntary Disclosure" Program che prevede sanzioni maggiorate

STUDENTSUPSI

indirizzate a coloro che percepiscono redditi non dichiarati in quei Stati che non consentono un adeguato scambio d'informazioni (Vorpe, convegno marzo 2015).

Pertanto, dall'entrata in vigore della norma, questi Stati secondo l'Art. 5-quinquies, comma 7 Legge n.186/2014, sono tenuti a firmare un accordo che consente un adeguato scambio d'informazioni su richiesta ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE, con effetto retroattivo dalla data di firma dell'entrata in vigore di tale accordo.

La Svizzera si vede così costretta a stipulare l'accordo con l'Italia, attuando così un protocollo che andrà a modificare l'articolo 27 CDI CH-ITA inerente all'assistenza amministrativa in materia fiscale.

Tale protocollo prevede uno scambio d'informazioni su richiesta/domanda, ma non ancora spontanea o automatica, riguardante i soggetti residenti e non, di uno Stato contrente.

Al fine di comprendere cosa ha portato la Svizzera a firmare tale accordo, si analizzerà dapprima il contenuto dell'articolo 27 CDI CH-ITA, comparandolo in seguito all'articolo 26 del Modello OCSE.

In seguito l'obiettivo principale sarà quello di analizzare la nuova legge pattuita tra Svizzera e Italia in merito allo scambio su richiesta d'informazioni fiscali, identificandone le varie peculiarità.

Il fine ultimo sarà quello di dare uno sguardo al futuro, e quindi allo scambio automatico d'informazioni, analizzando da ultimo la contropartita all'accesso sul mercato finanziario.

Obiettivi (la domanda di ricerca)

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare.
Indicare quindi l'obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il lavoro intende raggiungere

Domanda di ricerca:

Perché la Svizzera ha siglato un accordo con l'Italia sullo scambio d'informazioni su richiesta? Quali sono le caratteristiche di tale accordo? E cosa avverrà con l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni?

L'obiettivo generale del lavoro consiste nell'evidenziare l'aspetto chiave cha a portato la Svizzera a siglare l'accordo sullo scambio d'informazioni su richiesta con l'Italia. In merito ad esso sarà interessante valutarne tutti gli aspetti, partendo dai soggetti che sono toccati da tale accordo, fino ad arrivare ad un concetto di verosimile rilevanza delle informazioni. A tal punto la ricerca verrà conclusa parlando dello scambio automatico d'informazioni che potrebbe venir approvato in futuro e la contropartita di accesso libero al mercato finanziario italiano che la Svizzera potrà richiedere.

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca ci si basa sui seguenti obiettivi specifici quali mezzi per raggiungere lo scopo del progetto:

- Dare una chiara definizione e spiegazione dell'Art. 27 CDI CH-ITA
- Dare una chiara definizione e spiegazione dell'Art. 26 Modello OCSE e compararlo all'Art. 27
- Spiegare cos'è avvenuto il 23 febbraio 2015
- Spiegare quali sono le caratteristiche dell'accordo tra Svizzera e Italia
- Spiegare l'introduzione di uno scambio automatico d'informazioni

STUDENTSUPSI

Metodologia

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.

La ricerca si basa su un metodo prevalentemente qualitativo, poiché si tratta di analizzare un fenomeno importante e di attualità. Per quanto riguarda il design del progetto, il modello che più si applica alla ricerca, è il *case study design*, dal momento che viene effettuata un'analisi di breve periodo, dettagliata e circoscritta di una situazione attuale.

Come ausilio per dare una risposta agli obiettivi sopraccitati non sono Stati utilizzati particolari strumenti di ricerca quali questionari, interviste, focus group, etc.

La ricerca si basa prevalentemente su un analisi della letteratura presente in materia, quale testi bibliografici, fonti elettroniche come anche testi giuridici.

All'analisi letteraria si affiancano anche diverse conferenze, di competenza del centro tributario SUPSI, dove vengono discussi i temi inerenti il nuovo accordo tra Svizzera e Italia sullo scambio d'informazioni su richiesta. Queste conferenze avvengono nei mesi tra marzo e maggio, ove sarà possibile reperire ulteriore materiale al fine di poter completare al meglio la ricerca.

L'elaborato viene quindi suddiviso in tre sezioni principali:

- Un prima parte dove vengono descritti e spiegati gli articoli di legge su cui si basa la ricerca;
- Una seconda parte di analisi della situazione attuale;
- Ed infine una valutazione sulle misure future che verranno intraprese.

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del contributo atteso rispetto alla propria tesi.

Vorpe, S. (2005). *Lezioni di fiscalità internazionale*. Manno: SUPSI, Centro di competenze tributarie.

Pedroli, A. (primavera 2012). Prefazione. *Novità fiscali*, primavera 2012 (edizione speciale), 2-3.

Vorpe, S. (2011). *Il segreto bancario nello scambio d'informazioni*. Manno: SUPSI Centro competenze tributarie.

Vorpe, S. (2015, marzo). Le nuove regole sullo scambio automatico d'informazioni fiscali tra Svizzera ed Italia. *L'intesa fiscale tra Svizzera ed Italia*. Presentazione tenuta al convegno del centro di Diritto Tributario SUPSI, Manno.

Molo, G. (2015, marzo). Le nuove prospettive riguardo all'assistenza amministrativa e giudiziaria tra Svizzera ed Italia. *L'intesa fiscale tra Svizzera ed Italia*. Presentazione tenuta al convegno del centro di Diritto Tributario SUPSI, Manno.

STUDENTSUPSI

Ballancin, A. (2015, marzo). Lo stralcio della Svizzera dalle liste nere italiane. *L'intesa fiscale tra Svizzera ed Italia.* Presentazione tenuta al convegno del centro di Diritto Tributario SUPSI, Manno.

Vorpe, S. (2015, aprile). La svolta della Svizzera nell'ambito della cooperazione fiscale internazionale *Le restrizioni bancarie all'esecuzione delle istruzioni dei clienti*. Manno: Convegno SUPSI.

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976. Stato 27 marzo 1979.

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) del 28 settembre 2012. Stato 1° agosto 2014.

Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF) del 20 agosto 2014. Stato 1° agosto 2014.

Modello OCSE Convenzione standard contro le doppie imposizioni. Stato 15 luglio 2014

Fattibilità

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente.

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

L'argomento scelto è sicuramente molto ampio, risulta quindi semplice perdersi in tematiche che potrebbero essere irrilevanti. La disponibilità di risorse non manca, anzi possono risultare anche troppe e pertanto portare confusione durante la stesura della tesi, pertanto bisogna prestare attenzione a ciò che sono gli obiettivi ed evitare di fuoriuscire dal tema proposto. Tale aspetto è da controllare soprattutto perché il tempo a disposizione è limitato, e deviando dal discorso principale, si rischia di andare a trattare argomenti che non rispondono alla domanda di ricerca ma fungono da contorno.

Nell'ambito del diritto è facile riallacciarsi a qualsiasi argomento, ma lo scopo di questa tesi è quello di concentrarsi su un unico avvenimento e non guardare ciò che sta attorno.

Posso quindi dire che vi è una buona fattibilità poiché la documentazione è presente e anche facilmente reperibile, tenendo inoltre in considerazione svariate conferenze in programma dal Centro competenze tributarie della SUPSI. Questi incontri aiuteranno ad affinare l'argomentazione, prestando però sempre attenzione a non andare oltre il necessario, dal momento che l'argomento presenta già una grande ampiezza.

Ritengo inoltre fattibile rimanere sempre aggiornati sul tema scelto, poiché durante la stesura della tesi potrebbero avvenire cambiamenti.

Sarebbe inoltre di supporto, ma non necessario, effettuare alcune interviste con responsabili bancari al fine

STUDENTSUPSI

di comprendere le loro posizioni in merito al nuovo accordo, ed eventualmente capire se vi saranno cambiamenti nel sistema oppure no.

Pianificazione delle attività

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo.

In aggiunta alla pianificazione "concettuale" delle attività è necessario definire una linea del tempo e riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt).

Lo svolgimento della testi è articolato in quattro fasi principali.

Nella prima fase verrà scelto l'argomento della tesi, in base alle proprie idee ed ai propri interessi. Una volta scelto il tema, vi sarà il compito di trovare un relatore disposto a seguire il progetto. Questa fase che si completerà a metà marzo sarà il punto di partenza per lo sviluppo della tesi finale di Bachelor. A questo punto inizierà la seconda fase, che prevede incontri regolari con il relatore, convegni riguardanti il tema scelto e soprattutto lo sviluppo della scheda di tesi che dovrà venire consegnata l'11 di maggio, fine della seconda fase ed inizio della terza. La parte successiva del lavoro prevede l'analisi approfondita del tema. Questa analisi in particolare dovrà comprendere:

- Una parte di teoria sugli articoli oggetto di analisi (27 CDI CH-ITA e 26 OCSE);
- Analisi approfondita dei cambiamenti apportati dall'accordo del 23 febbraio scorso
- Ed una parte finale sullo scambio automatico d'informazioni.

Si riserva inoltre il tempo per gli incontri con il relatore, ed eventuali interviste per approfondire la ricerca.

Infine nell'ultima fase che avrà inizio il primo di settembre 2015, verrà rivisto l'intero rapporto, corretto e verranno inserite le conclusioni al tema in vista della consegna definitiva il 16 settembre.

Di seguito verranno riportati una linea del tempo, con le rispettive date e obiettivi prefissati, e il diagramma di Gantt con le specifiche del piano delle attività.

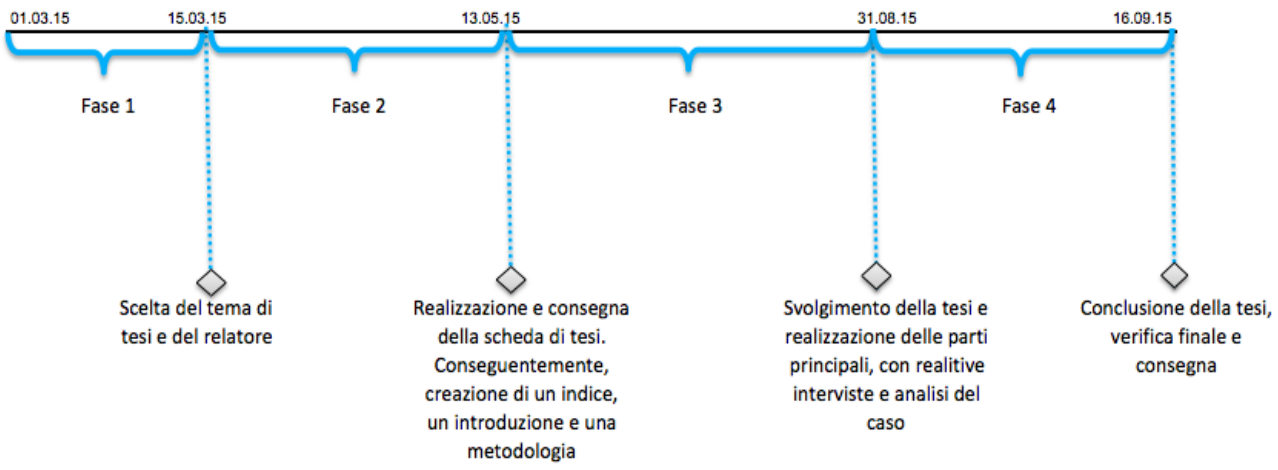

Nella linea del tempo sopra evidenziata, possiamo ritrovare le quarta fase distribuite nei giusti intervalli di

STUDENTSUPSI

tempo. Alla fine di ogni fase vi è una linea tratteggiata che riporta agli obiettivi prefissati per il termine di ogni fase. In questo modo è facile ritrovarsi e programmare le attività in base al tempo a disposizione.

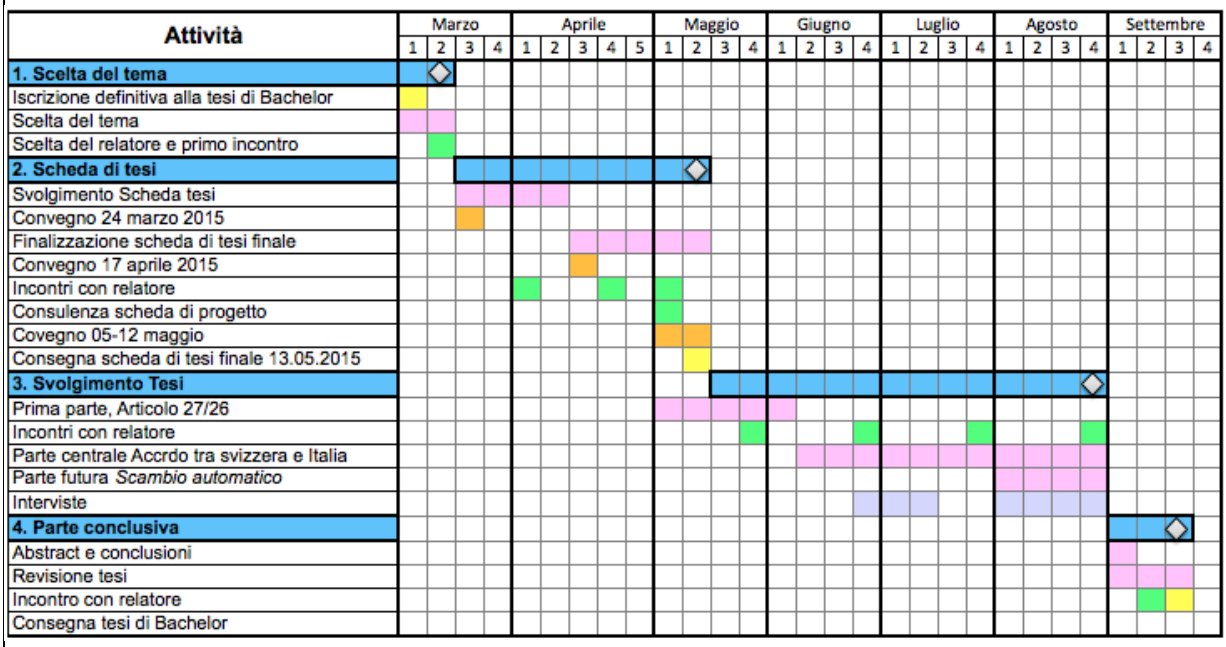

Leggenda:

- Intera fase dall'inizio alla fine
- Attività inerente la stesura della tesi e della scheda di tesi
- Incontri con il relatore
- Convegni di diritto tributario
- Consegne
- Diliverables/fine delle fasi

Struttura della tesi

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un'idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire la sequenza logica degli argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi).

L'indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull'indice mentre la tesi avanza) che ci permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli.

STUDENTSUPSI

Di seguito è riportato l'indice provvisorio, pensato ancor prima dello svolgimento della scheda di progetto. Questo indice sarà preso come punto di riferimento per lo svolgimento dell'intero lavoro di tesi.

Indice

ABBREVIAZIONI

ABSTRACT

INDICE

INDICE DELLE FIGURE

INTRODUZIONE

SCOPO E OBIETTIVI
METODOLOGIA

ARTICOLO 27 CDI CH-ITA

IL MODELLO DI COMPORTAMENTO SECONDO L'ARTICOLO 26 MODELLO OCSE

LE DIFFERENZE TRA IL MODELLO OCSE E LE CDI CH-ITA

ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI TRA SVIZZERA E ITALIA

I SOGGETTI DELL'ACCORDO
LE IMPOSTE CONSIDERATE
L'USO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A SCOPI NON FISCALI
L'EFFETTO RETROATTIVO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
IL CONCETTO DI VEROSIMILE RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI, UNO SGUARDO AL FUTURO

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

FONTI BIBLIOGRAFICHE
FONTI ELETTRONICHE

ALLEGATI

STUDENTSUPSI

Allegato N°4: Impegno di Condivisione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento scienze aziendali e sociali

SUPSI

Impegno di condivisione dei diritti d'autore

La sottoscritta / Il sottoscritto:

Nome: GIULIA
Cognome: BABAGLIO

1. riconosce che i diritti d'autore della tesi di bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui ed il Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI;
2. ogni co-detentore dei diritti ha la facoltà di utilizzare i risultati in maniera autonoma e indipendente senza nessun obbligo degli altri detentori.

Luogo e data AGNO, 10.03.2015 Firma

STUDENTSUPSI